

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte

**MISURA 221 – IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI
(Impianti con specie forestali su terreni agricoli)**

Art. 36 (b) (I) e art. 43 del Reg. CE 1698/2005

**NORME DI ATTUAZIONE
Bando 2010**

1	OBIETTIVI	1
2	NORME GENERALI	1
	2.1 Tipologie d'intervento	1
	2.2 Superficie agricola ammissibile	2
	2.3 Beneficiari	2
	2.4 Localizzazione	3
	2.5 Limiti di superficie	4
	2.6 Agevolazioni concesse	4
	2.6.1 <i>Aiuti previsti</i>	4
	2.6.2 <i>Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti</i>	5
	2.7 Spese ammissibili	6
	2.7.1 <i>Spese ammesse</i>	6
	2.7.2 <i>Spese non finanziabili</i>	7
	2.7.3 <i>Contributo massimo concedibile</i>	8
	2.8 Casi di non ammissibilità	8
	2.9 Materiale di propagazione	8
3	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	9
	3.1 Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio	9
	3.1.1 <i>Descrizione delle caratteristiche tecniche dell'intervento</i>	9
	3.1.2 <i>Densità e distanze di impianto</i>	10
	3.1.3 <i>Durata minima del mantenimento dell'impianto</i>	10
	3.1.4 <i>Superfici d'intervento</i>	10
	3.1.5 <i>Localizzazione</i>	10
	3.1.6 <i>Beneficiari</i>	10
	3.1.7 <i>Spesa ammissibile ed entità dei contributi</i>	10
	3.1.8 <i>Priorità</i>	11
	3.1.9 <i>Impianti sperimentali</i>	11
	3.2 Arboricoltura da legno a ciclo breve (in particolare la "pioppicoltura")	12
	3.2.1 <i>Descrizione delle caratteristiche tecniche dell'intervento</i>	12
	3.2.2 <i>Densità e distanze di impianto</i>	12
	3.2.3 <i>Durata minima del mantenimento dell'impianto</i>	13
	3.2.4 <i>Superfici d'intervento</i>	13
	3.2.5 <i>Localizzazione</i>	13
	3.2.6 <i>Beneficiari</i>	13
	3.2.7 <i>Spesa ammissibile ed entità dei contributi</i>	13
	3.2.8 <i>Priorità</i>	14
	3.2.9 <i>Impianti sperimentali</i>	14
	3.3 Impianti di bosco permanente	14
	3.3.1 <i>Descrizione delle caratteristiche tecniche dell'intervento</i>	14
	3.3.2 <i>Densità e distanze di impianto</i>	15

3.3.3	<i>Durata minima del mantenimento dell'impianto</i>	15
3.3.4	<i>Superfici d'intervento</i>	15
3.3.5	<i>Localizzazione</i>	15
3.3.6	<i>Beneficiari</i>	15
3.3.7	<i>Spesa ammissibile ed entità dei contributi</i>	15
3.3.8	<i>Priorità</i>	16
3.3.9	<i>Impianti sperimentali</i>	17
4	DOTAZIONE FINANZIARIA	17
5	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	18
5.1	Quando presentare la domanda	18
5.2	Come presentare la domanda	18
5.2.1	<i>Apertura del fascicolo aziendale</i>	18
5.2.2	<i>Inoltro della domanda di aiuto telematica</i>	19
5.3	Documentazione da presentare	19
5.3.1	<i>Modulo di domanda</i>	19
5.3.2	<i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	20
6	ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA	21
6.1	Preistruttoria	21
6.2	Presentazione del progetto definitivo	22
6.3	Istruttoria conclusiva	24
6.4	Proroghe	24
6.5	Variazioni al progetto	24
6.6	Realizzazione dell'intervento a proprio rischio e pericolo	25
7	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE ALLE SPESE D'IMPIANTO	25
7.1	Documentazione da presentare ai fini della rendicontazione	25
8	ACCERTAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE	26
8.1	Accertamento dei lavori	26
8.2	Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori	27
9	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE AI PREMI ANNUI	27
10	CONTROLLO IN LOCO	28
10.1	Controllo in loco sulle domande di pagamento per le spese d'impianto	29
10.2	Controllo in loco sulle domande di pagamento dei premi	29
10.2.1	<i>Sistema di penalità (revoche, riduzioni o esclusioni)</i>	30
11	IMPEGNI DEI BENEFICIARI	31
12	CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITA'	32
13	CONTROLLI EX-POST	33
14	RICORSI	33
15	RIFERIMENTI NORMATIVI	33

ALLEGATI

Allegato 1	<i>Prezzario</i>	
Allegato 2	<i>Tabelle delle specie</i>	
Allegato 3	<i>Schema di lettera relativa alla proposta di collaborazione per la realizzazione di impianti sperimentali</i>	
Allegato 4	<i>Scheda di descrizione dell'impianto</i>	
Allegato 5	<i>Dichiarazioni aggiuntive</i>	
Allegato 6	<i>Sistema di penalità (revoche, riduzioni o esclusioni)</i>	

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte

MISURA 221 – IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI (Impianti con specie forestali su terreni agricoli)

Art. 36 (b) (I) e art. 43 del Reg. CE 1698/2005

NORME DI ATTUAZIONE Bando 2010

1. OBIETTIVI

La misura 221, prevista dall'Unione Europea attraverso il regolamento n° 1698/2005, si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. conservazione della biodiversità, ricostituzione delle reti ecologiche e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico e dei paesaggi agrari tradizionali;
2. riduzione dei gas serra, tramite l'assorbimento di carbonio nelle piante e nel suolo;
3. tutela della risorsa suolo da fenomeni erosivi, di perdita di sostanza organica, di dissesto idraulico e di inquinamento in particolare in pianura e nelle aree caratterizzate da attività agricola intensa;
4. tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde;
5. miglioramento delle produzioni legnose e della multifunzionalità delle imprese agricole (agriturismo, attività didattiche e turistico- ricreative, ecc.).

2. NORME GENERALI

2.1 TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Si prevede la possibilità di realizzare le seguenti 3 tipologie di piantagioni con latifoglie:

- 1) **arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo** per la produzione di legname di pregio, di durata minima pari a 15 anni;
- 2) **arboricoltura da legno a ciclo breve** per la produzione di legname di pregio, di durata inferiore ai 15 anni e superiore agli 8 anni (in particolare la "pioppicoltura");
- 3) **bosco permanente**, con lo scopo di creare popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità) e polifunzionali.

Tali tipologie di "imboschimento" sono comprese nella definizione di "foresta" riportata all'art. 30 del Reg. 1974/2006.

Nell'ambito di tale definizione, è peraltro indispensabile operare una distinzione, ai sensi delle norme forestali nazionali e regionali vigenti, la legge-quadro forestale cioè il D.lgs. 227/2001 ("Orientamento e modernizzazione del settore forestale") e la recente legge forestale piemontese L.r. 4/2009 ("Gestione e promozione economica delle foreste"):

- gli impianti di bosco permanente, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. E' vietata la loro "trasformazione", ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno (art. 4, comma 1 del d. lgs. 227/2001; art. 19, comma 2 della L.r. 4/2009);

- gli impianti di arboricoltura con latifoglie a ciclo medio-lungo e di pioppicoltura rientrano nella definizione di "arboricoltura da legno" già indicata all'art. 2 del D.lgs. 227/2001 e ripresa con lievi modifiche all'art. 4 della

L.r. 4/2009, che si riporta: "Per arboricoltura da legno s'intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati". Pertanto tali impianti non sono considerati boschi e neppure soggetti ai vincoli che la legge forestale pone sui boschi.

2.2 SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE

La misura interessa le seguenti superfici agricole, di proprietà privata o pubblica, coltivate continuativamente già al 30.06.2008 e almeno fino al momento della presentazione della domanda:

- seminativi: superfici agricole coltivate a cereali, oleaginose e colture industriali in pieno campo, nonché i terreni in rotazione, anche temporaneamente a riposo, ed i terreni ritirati dalla produzione abbinati a titoli ordinari o di ritiro in relazione ad una domanda di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 73/2009;
- colture specializzate: viticoltura, frutticoltura (compresi i noccioleti), orticoltura, floricoltura, vivaistica.

Non sono ammissibili impianti su prati permanenti, pascoli e prati-pascoli (considerata la loro importanza ai fini paesaggistici, ecologici e di assorbimento del carbonio atmosferico), né su superfici in fase di rinaturalizzazione, né su superfici su cui erano presenti pioppeti o altri impianti di arboricoltura da legno alla data del 30 giugno 2008.

Nelle aree della rete Natura 2000 non sono ammissibili piantagioni che non siano compatibili con gli obiettivi del sito, come previsto dall'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

2.3 BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i seguenti soggetti giuridici:

1. Gli **imprenditori agricoli professionali** (IAP) ai sensi del dlgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i., cioè le persone fisiche che siano titolari, contitolari o coadiuvanti familiari di imprese agricole (sia ditte individuali che società) e che possiedano i seguenti requisiti:
 - sufficiente *capacità professionale* (titolo di studio superiore in materie agrarie, o comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni in aziende agricole);
 - prevalenza del *tempo di lavoro*: dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all'esercizio dell'agricoltura¹ (il limite è ridotto al 25% nelle zone svantaggiate);
 - prevalenza del *reddito*: ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito di lavoro (il limite è ridotto al 25% nelle zone svantaggiate);
2. Le **società di persone o di capitali o cooperative** che possiedano i seguenti requisiti:
 - avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
 - contenere nella propria denominazione la dizione "*società agricola*";
 - avere **almeno un socio** (società di persone), **un quinto dei soci** (cooperative) o un **amministratore** (società di capitali) in possesso della qualifica di I.A.P. (in base ai requisiti personali di cui al precedente punto 1);
3. Le **persone fisiche o giuridiche di diritto privato** (compresi gli agricoltori che non siano IAP);
4. Gli **enti** pubblici.

I requisiti per aver diritto ai benefici previsti dal presente regolamento vanno posseduti al momento della presentazione della domanda.

Non possono presentare domanda gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento (come precisato dal Reg. CE 1698/2005 art. 43 comma 3.a e s.m.i).

Inoltre valgono i motivi di esclusione dal sostegno previsti dalla parte generale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte";
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità;
- mancata restituzione di somme non dovute;
- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni di prodotti agroalimentari o essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazioni di prodotti agroalimentari².

¹ Sono considerate attività agricole tutte quelle riconosciute come tali dall'art. 2135 del Codice Civile (comprese le attività connesse).

² In caso di attesa di sentenza, la concessione dell'agevolazione resta sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n +2).

Cambio di beneficiario

In caso di **trasferimento della proprietà**, i benefici e gli impegni passano al nuovo beneficiario, il quale dovrà presentare *una domanda di cambio beneficiario* ed un nuovo *piano di coltura*. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la proprietà o la disponibilità dei terreni oggetto dell'intervento, per ottenere il pagamento dei premi non ancora liquidati.

NB: nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà per vendita delle superfici oggetto di impianto senza che il nuovo beneficiario presenti la domanda di cambio beneficiario, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni e vincoli con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale. Si raccomanda pertanto di far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli.

In caso di trasferimento della proprietà per **successione**, gli eredi possono mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda presentando domanda di cambio beneficiario ed un nuovo piano di coltura; oppure possono rinunciarvi, dichiarando che non intendono subentrare nel mantenimento degli impegni.

Nel caso di presentazione di domanda di cambio di beneficiario, l'entità del premio per i mancati redditi varierà in funzione della tipologia del beneficiario, ma solo in diminuzione: pertanto, se il beneficiario iniziale è uno I.A.P. e il nuovo beneficiario un soggetto privato che non risulta I.A.P., il premio di mancato reddito verrà ridotto, mentre nella situazione opposta (beneficiario iniziale privato e nuovo beneficiario I.A.P.), il premio di mancato reddito resterà invariato.

2.4 LOCALIZZAZIONE

La misura si applica in tutto il territorio regionale, ma tenendo conto delle esigenze ecologiche delle specie impiegate e della necessità di garantire la realizzazione di impianti sostenibili dal punto di vista economico e compatibili dal punto di vista ambientale.

Zone altimetriche

In particolare le tipologie di intervento potranno essere realizzate nelle 3 zone altimetriche, classificate secondo la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12 05 1988³, come di seguito indicato:

1. nelle aree classificate come PIANURA potranno essere realizzati impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (di seguito abbreviata in ADL), pioppeti e boschi permanenti.
2. nelle aree classificate come COLLINA O MONTAGNA potranno essere realizzati solo impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo.

Aree prioritarie su base ambientali (zone sensibili)

Inoltre, nel rispetto dei vincoli indicati dai relativi strumenti di tutela, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree:

1. **Aree della Rete Natura 2000**, individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e e 92/43/CEE⁴ e della L.R. 19/09;
2. **Aree protette regionali** (tutelate dalle singole leggi istitutive, dalla L. 394/91 e dalle LL.rr. 12/90, 36/92 e 19/09)⁵;
3. **fasce fluviali A e B** definite definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000;
4. **zone vulnerabili da nitrati**, delimitate ai sensi della Dir. 91/676/CEE;
5. **zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano** ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
6. **aree vulnerabili da fitofarmaci** di cui alla D.G.R. n. 287 del 17/06/2003, emanata in applicazione del D. lgs. 11/5/99 n. 152;
7. Comuni con **indice di boscosità** inferiore al 10%;
8. Poli Urbani e Aree Rurali ad Agricoltura Intensiva, come individuate nel PSN.

³ L'elenco dei Comuni e dei Fogli catastali sarà reso disponibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/montagna>

⁴ L'elenco dei Comuni sarà reso disponibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/montagna>

⁵ L'elenco dei Comuni sarà reso disponibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/montagna>

2.5 LIMITI DI SUPERFICIE

I limiti minimi di superficie per l'ammissibilità delle domande ed il conteggio del costo delle lavorazioni andanti preliminari all'impianto sono considerati al lordo delle distanze di rispetto dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc., ma al netto delle eventuali tare.

In particolare, le eventuali **fasce di rispetto** dai confini sono considerate superfici eligibili per i premi annuali (di manutenzione e di mancato reddito) e non vanno inserite nella Domanda Unica ai sensi del Reg. (CE) 73/2009.

Come tare si intendono le parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade, gruppi di piante) e l'area di insidenza della chioma di eventuali alberi isolati presenti. Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell'ottica di conservare gli elementi naturali (alberi isolati, siepi) preesistenti.

Gli eventuali ostacoli fisici presenti come strade, siepi, piccole scarpate e corsi d'acqua, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento, purché di larghezza non superiore a 6 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto.

In ogni caso, nella realizzazione degli impianti vanno salvaguardati eventuali elementi seminaturali dello spazio rurale (siepi, boschetti, alberi isolati, fasce riparie, muretti a secco, ciglioni, zone umide, ecc.), che tra l'altro non possono essere considerati superficie agricola.

Superfici minime ammissibili:

- in pianura (tutte le tipologie): 2 ha per domanda, in corpi di almeno 1 ha;
- in collina e montagna (solo tipologia 1): 1 ha per domanda, in corpi di almeno 5000 mq.

Si specifica che il limite minimo è inteso per ciascuna tipologia d'intervento, quindi lo stesso beneficiario potrà – in pianura – richiedere a finanziamento (per es.) un impianto a ciclo medio-lungo con superficie minima di 2 ha E un pioppeto con superficie minima di 2 ha (NON 1 ha di impianto a ciclo medio-lungo e 1 ha di pioppeto).

Il limite massimo di superficie ammissibile a finanziamento per ciascuna domanda è di:

- 20 ettari per gli impianti di tipologia 1 (ADL) ;
- 30 ettari per gli impianti di tipologia 2 (pioppeti);
- 25 ettari per gli impianti di tipologia 3 (bosco).

2.6 AGEVOLAZIONI CONCESSE

2.6.1 AIUTI PREVISTI

Potranno essere concessi, a seconda della tipologia d'intervento e del beneficiario, uno o più dei seguenti aiuti:

A. Contributo all'impianto

Contributo all'investimento, in conto capitale, per la realizzazione dell'impianto.

L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario entro un **limite massimo** ammissibile stabilito per ogni tipologia di impianto:

- a) per la tipologia d'impianto 1 (arboricoltura a ciclo medio-lungo): 5.000,00 €/ha
- b) per la tipologia d'impianto 2 (arboricoltura a ciclo breve): 3.500,00 €/ha
- c) per la tipologia d'impianto 3 (bosco): 6.000,00 €/ha

Il contributo viene calcolato come percentuale della spesa ammissibile per ogni tipologia:

- a) per la tipologia d'impianto 1 (arboricoltura a ciclo medio-lungo)
 - 80% per interventi effettuati interamente nelle zone montane, nelle aree della rete Natura 2000 e nelle zone vulnerabili da nitrati (comprese le fasce fluviali del PAI);
 - 70% per interventi effettuati sulla restante parte del territorio regionale;
- b) per la tipologia d'impianto 2 (arboricoltura a ciclo breve):
 - 80% per interventi effettuati interamente nelle aree della rete Natura 2000 e nelle zone vulnerabili da nitrati (comprese le fasce fluviali del PAI), da parte di I.A.P. la cui azienda abbia conseguito la certificazione della gestione forestale sostenibile (prima della presentazione della domanda di pagamento);
 - 70% negli altri casi;

c) per la tipologia d'impianto 3 (bosco):

- 90% per interventi, effettuati interamente nelle aree della rete Natura 2000, nelle zone vulnerabili da nitrati (comprese le fasce fluviali del PAI) e nelle aree di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano, da parte di Enti pubblici o persone giuridiche di diritto pubblico;
- 80% per interventi effettuati interamente nelle aree della rete Natura 2000, nelle zone vulnerabili da nitrati (comprese le fasce fluviali del PAI) e nelle aree di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano, da parte di I.A.P.;
- 70% negli altri casi;

B. Premio di manutenzione

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire per un periodo di **cinque** anni i costi di **manutenzione**, comprensivi del contributo relativo alle spese tecniche per l'assistenza tecnica e la certificazione dei lavori di manutenzione.

Il premio di manutenzione non viene riconosciuto agli Enti pubblici, né per gli impianti a breve ciclo.

Per la tipologia d'impianto 1 (impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500,00 €/ha/anno per quattro anni. Al 2° e al 4° anno il tecnico professionista che segue l'impianto deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione lavori, corredato da documentazione fotografica atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

Al 5° anno, a seguito di controllo in loco da parte del personale della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente sul territorio, verrà verificata la qualità dell'impianto⁶, in riferimento ai risultati delle cure colturali eseguite, e l'ultima annualità del premio di manutenzione sarà modulata nel seguente modo:

- nessun premio se la qualità dell'impianto verrà giudicata insufficiente;
- 500,00 €/ha se la qualità dell'impianto verrà giudicata sufficiente;
- 1.000,00 €/ha se la qualità dell'impianto verrà giudicata buona/ottima.

Per la tipologia di impianto 3 (bosco) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500,00 €/ha/anno per cinque anni. Al 2° e al 5° anno il tecnico professionista che segue l'impianto deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione lavori, corredato da documentazione fotografica atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

C. Premio per le perdite di reddito

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire per un periodo di **quindici** anni le **perdite di reddito** dovute alla mancata coltura agraria.

Non viene riconosciuto agli Enti pubblici, né per gli impianti a breve ciclo.

L'importo annuale del premio è indicato nella seguente tabella:

Premio annuo a ettaro per le perdite di reddito (Euro)		
Tipologia di impianto	I.A.P.	Altre persone di diritto privato
Arboricoltura a ciclo medio-lungo	600,00 in pianura	150,00
	500,00 in collina	
	400,00 in montagna	
Bosco	650,00	150,00

2.6.2 CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI

Ai sensi della D.D. 459 del 29/05/2009 della Direzione Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile, gli interventi finanziati con la Misura 221 sono compatibili con altri finanziati da altre Misure a superficie del PSR, ma solo a livello di azienda e particella, senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (pertanto, per ogni particella catastale la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata).

⁶ La qualità dell'impianto verrà valutato con il metodo dell'IQ (Indice di Qualità), messo a punto per la Regione da CRA - Centro di Ricerca per la Selvicoltura di Arezzo, Compagnia delle Foreste di Arezzo e Dipartimento AgroSelviTer dell'Università di Torino, in corso di pubblicazione

Inoltre, le eventuali fasce di rispetto dai confini sono considerate superfici eligibili per i premi annuali di manutenzione e di mancato reddito e perciò non vanno inserite nella Domanda Unica ai sensi del Reg. (CE) 73/2009.

2.7 SPESE AMMISSIBILI

2.7.1 SPESE AMMESSE

A) Impianto ed opere accessorie

o lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto

Lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno (livellamento, ripuntatura, aratura, erpicature, fresature, concimazione di fondo), tracciamento filari, apertura buche, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, segnaletica, impianti di irrigazione temporanei, ecc.;

o acquisto del materiale vegetale

Acquisto del materiale di moltiplicazione delle specie arboree e arbustive, corredato da certificazione di provenienza e fitosanitaria, quando richiesta.

Per la congruità dei prezzi il riferimento è il volume "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, edizione dicembre 2008"⁷ - sezione 18 – Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente – Agricoltura ("Manutenzione e gestione del patrimonio forestale e montano –Arboricoltura da legno"), di cui si riporta in allegato (Allegato 1) un estratto con le voci riferite all'arboricoltura da legno. Per quanto non contemplato dall'allegato, occorre far riferimento al medesimo prezzario.

Rispetto alle voci di tale prezzario, si aggiungono le seguenti:

- fornitura, compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di qualunque specie di latifolia arborea o arbustiva, **allevate in contenitore:**
 - di altezza inferiore a cm 50 € 1,60
 - di altezza superiore a cm 50 € 2,50

Lavori in economia

Ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Reg. (CE) 1974/06 e s.m.i, tra le spese ammissibili si può considerare "la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti" (lavori in economia).

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:

- le aziende agricole, per le operazioni condotte da personale aziendale e, nel caso di aziende zootecniche con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest'ultimo;
- le aziende agricole in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica, per la fornitura di pioppelle per gli interventi di tipologia 2;
- le persone giuridiche di diritto pubblico, che abbiano personale operaio dipendente.

Gli interventi realizzati in economia direttamente dal beneficiario sono ammessi con il vincolo che "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a spesa ultimata" (art. 54, comma 2 del Reg. (CE) 1974/06 e s.m.i). Quindi il contributo erogabile deve essere minore o uguale alla differenza tra il totale delle spese ammissibili e l'importo dei lavori in economia.⁸

Ai sensi dell'art. 53 del Reg. (CE) 1974/06 e s.m.i., questa regola non vale qualora si applichino i "costi standard", cioè un "prezzo a ettaro" per le spese d'impianto stabilito dalla Regione sulla base dei costi standard del Prezzario regionale: in questo caso non è necessario il computo metrico estimativo e non è necessario rendicontare i lavori con la presentazione di fatture (ad esclusione delle spese generali, che vanno sempre rendicontate).

⁷ Scaricabile via internet all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index.htm.

⁸ Esempio: un impianto di tipologia 2 di 1 ettaro ha spese ammissibili pari a 3.500,00 euro. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a 2.450,00 euro, la quota a carico del richiedente sarebbe di 1.050,00 euro (ossia 3.500,00 – 2.450,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 1.050,00 euro.

Nelle attuali norme i costi standard vengono definiti solo per la tipologia 2 ("Pioppicoltura"):

Voce	N° piante/ha	Basato su ipotesi di n. piante	Distanze d'impianto indicative (es.)	Età pioppelle	"Costi standard" €/ha, IVA eventualmente dovuta inclusa, massimo
1	200-223	204	7 x 7	1 anno	€ 1.980,85
2	200-223	204	7 x 7	2 anni	€ 2.295,01
3	224-245	237	6,5 x 6,5	1 anno	€ 2.136,28
4	224-245	237	6,5 x 6,5	2 anni	€ 2.501,26
5	246-300	278	6 x 6	1 anno	€ 2.329,39
6	246-300	278	6 x 6	2 anni	€ 2.757,51

Possono essere aggiunte le spese generali, sempre tenendo conto del limite massimo di 3.500,00 euro/ha di spese ammissibili.

B) Spese generali

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifica competenza (indicata negli ordinamenti professionali approvati con leggi statali, e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 915/96) in materia agraria e/o forestale), comprendenti:

- la progettazione o la relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta);
- realizzazione e affissione di cartello informativo.

Le spese generali sono riconosciute dietro presentazione di fattura:

- a) nel caso di interventi di tipologia 2 (pioppeti): fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota "fissa" di 300 € e di una parte "variabile", funzione della superficie dell'impianto; in particolare:

$$y = 200x + 300$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell'impianto).

La progettazione di un impianto di 2 ha sarà remunerata quindi con 700,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 1.300,00 €, e così via, fino ad un massimo di 6.300,00 € per un impianto di 30 ha.

- b) nel caso di interventi di tipologia 1 e 3: fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota "fissa" di 650 € e di una parte "variabile", funzione della superficie dell'impianto; in particolare:

$$y = 350x + 650$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell'impianto).

La progettazione di un impianto di 1 ha sarà remunerata quindi con 1.000,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 2.400,00 €, e così via.

Inoltre possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l'apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l'analisi chimica dei suoli).

2.7.2 SPESE NON FINANZIABILI

- fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
- nel caso di lavori in economia o rendicontati senza presentazione della fattura, i costi non rientranti fra le voci del prezzario regionale;
- acquisti di terreni;
- IVA per tutti i soggetti che possono recuperarla;
- oneri amministrativi, finanziari, spese per il personale ed altri investimenti immateriali ad esclusione degli onorari per le spese di consulenza tecnica necessarie per la progettazione, direzione e certificazione dei lavori;
- acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- la realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- i lavori di espianto (comprese l'asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o

- arbustive da frutto precedenti;
- materiale vivaistico privo di certificazione di provenienza o identità clonale previste dalle vigenti norme.

2.7.3 CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE

Il contributo concedibile non potrà superare l'importo di 200.000,00 per ciascun beneficiario, fermi restando i limiti massimi di superficie per domanda stabiliti per ciascuna tipologia d'impianto.

Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente Misura rientrano fra gli aiuti di importo limitato e sono erogati secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 3 giugno 2009 di applicazione delle Comunicazioni della Commissione Europea del 22 e 25 gennaio 2009, approvate con Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277. Tale aiuto è concesso alle imprese che non si trovavano in situazione di difficoltà alla data del 1° luglio 2008, e comportano l'elevazione dell'importo degli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile complessivamente a 500.000 euro al lordo delle imposte dovute, come previsto dall'art. 3 dello stesso Decreto.

2.8 CASI DI NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammissibili a finanziamento:

- Interventi in contrasto con quanto previsto da:
 - strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09);
 - strumenti di **pianificazione territoriale** comunale (L.r. 56/77), o sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89);
 - **piani di bacino** di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (**PAI**) adottato con Del. n. 1/99 dell'11.5.1999 ed approvato con Del. n. 18/2001 del 26.4.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, che prevede, nella fascia A, il divieto di nuovi impianti di arboricoltura nelle zone classificate a rischio di asportazione della vegetazione arborea. Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali;
- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, in particolare: Reg. CEE 2080/92 o misura H del P.S.R – Reg. (CE) 1257/1999, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di realizzazione dell'intervento;
- consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell'interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l'auto-consumo da parte del richiedente;
- interventi realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;
- interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001);
- impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto – legno;
- impianti che prevedano l'impiego delle specie esotiche invadenti indicate di seguito: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*;
- impianti realizzati con alberi di Natale (generi Abies e Picea), o con altre specie di conifere.

2.9 MATERIALE DI PROPAGAZIONE

Come materiale forestale di propagazione per gli impianti dovranno essere utilizzate piantine a radice nuda o in contenitore, o talee, o pioppelle. Per il Noce comune e per le querce è però ammessa la **semina diretta in campo**, utilizzando sementi munite di certificato di provenienza. In tale caso al collaudo dell'impianto le piantine dovranno avere un'altezza minima di 30 cm.

Il materiale di propagazione dei seguenti generi dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del D.Lgs. 214/2005 ("passaporto verde"), correttamente compilato in ogni sua parte: Castanea, Crataegus, Malus, Mespilus, Populus, Platanus, Prunus, Pyrus, Quercus, Sorbus.

Si ricorda che non possono essere assimilati ai "piccoli produttori", e quindi sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro dei produttori e di emissione del Passaporto delle piante, coloro che, pur operando esclusivamente sul mercato locale, producono o vendono materiale vivaistico destinato ad impianti di arboricoltura da legno.

In attesa dell'approvazione delle Regioni di provenienza, si suggerisce l'impiego di piante provenienti da aree simili dal punto di vista ecologico all'area di impianto⁹.

Dovrà essere munito di **certificato d'identità clonale** o di **provenienza** il materiale di propagazione delle specie indicate nell'Allegato 1 del D. L. 386 del 10/11/2003 ed impiegabili negli impianti oggetto del presente bando.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione **geneticamente modificato** per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO PER LA PRODUZIONE DI LEGNAME DI PREGIO

3.1.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti arborei di latifoglie appartenenti esclusivamente alle specie riportate nella Tabella A dell'allegato 2, in cui le "piante principali" e quelle "accessorie paracadute" eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree ed essere in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per trinciatura o segazione (prima scelta per falegnameria);
- governati ad alto fusto, salvo la possibilità di ceduare le sole piante accessorie comprese le "accessorie paracadute" qualora non debbano sostituire la piante principali; tuttavia, in ogni stagione di riposo vegetativo possono essere ceduate al massimo la metà delle piante accessorie;
- costituiti da piante principali, "accessorie paracadute" e accessorie che possono essere scelte solo fra quelle indicate nella Tabella A dell'Allegato 2:
 - o si definiscono "**piante principali**" quelle da cui il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento dell'utilizzazione finale dell'impianto, ed in funzione delle quali dovranno essere effettuati gli interventi previsti dal piano di coltura;
 - o si definiscono "**accessorie paracadute**" le piante "di scorta" che accompagnano la crescita delle piante principali per sostituirle in caso di avversità o per essere eliminate con i diradamenti;
 - o si definiscono piante "**accessorie**" (o secondarie o d'accompagnamento) le piante appartenenti a specie arboree o arbustive impiegate nell'impianto con i seguenti obiettivi: migliorare lo sviluppo delle piante principali, facilitare gli interventi colturali, eventualmente fornire un reddito prima della fine del ciclo colturale dell'impianto. Fra le piante accessorie è possibile usare cloni di pioppo, nel limite massimo di 90 piante per ogni ettaro.
- costituiti con la tecnica della "doppia pianta" qualora le piante principali fossero inferiori a 120 piante per ettaro: tale tecnica consiste nel mettere a dimora due piante della stessa specie principale, preferibilmente di provenienza differente, a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo pochi anni (normalmente dopo la quinta stagione vegetativa). È possibile conteggiare uno solo dei due individui come pianta di specie principale, l'altra – pur essendo tecnicamente una pianta "accessoria paracadute" – può essere conteggiata solo come pianta accessoria.

⁹ Cartografia degli ambiti ecologici e schede dei materiali di base possono essere consultati sul sito www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/bdseme/index.htm

Le piante principali devono essere utilizzate con turno pari o superiore a 15 anni.

Con riferimento all'Allegato 2 alle presenti norme, si precisa che alle specie evidenziate in grassetto nella Tabella A può essere attribuito sia il ruolo di principale che il ruolo di accessoria.

Per motivi fitosanitari, ecologici e paesaggistici, non saranno ammessi impianti monospecifici. Gli impianti dovranno essere costituiti da almeno 3 specie diverse: almeno 2 specie diverse per le "piante principali" (comprese le eventuali "accessorie paracadute") e una terza per le piante "accessorie".

3.1.2 DENSITÀ E DISTANZE DI IMPIANTO

Per l'ammissione a finanziamento degli impianti, dovranno essere messe a dimora **almeno 500 piante/ettaro**, di cui **almeno 70 piante/ettaro** appartenenti a piante di specie arboree **principali** con eventualmente piante di specie arboree "accessorie paracadute" (secondarie); la somma di piante principali e "accessorie paracadute" deve però essere di almeno 120 piante/ettaro¹⁰.

L'impianto deve possedere inoltre piante "accessorie", appartenenti ad una specie diversa dalle "piante principali".

In totale devono esserci almeno 500 piante/ha, conteggiando tutte le categorie (principali, accessorie paracadute e accessorie).

Le "doppie piante", come detto sopra, vanno conteggiate in questo modo: per ogni coppia, una pianta è conteggiata come principale, l'altra come accessoria (quindi sono comprese nel minimo di 500 piante/ha).

Distanze fra le piante

Le piante principali devono essere piantate a una distanza:

- minima di 7-8 metri da altre piante principali o da pioppi usati come piante accessorie;
- minima di 3-4 metri da piante arboree accessorie (comprese le "accessorie paracadute"), a seconda del temperamento e della velocità di accrescimento delle specie utilizzate;
- minima di 2 metri da piante accessorie arbustive.

3.1.3 DURATA MINIMA DEL MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **15 anni**, a partire dalla data in cui si è completato l'accertamento dei lavori.

3.1.4 SUPERFICI D'INTERVENTO

Per l'ammissione a finanziamento degli impianti, il limite **minimo** di superficie è il seguente:

- in PIANURA: 2 ettari (ha) per domanda, in corpi di almeno 1 ha;
- in COLLINA e in MONTAGNA: 1 ha per domanda, in corpi di almeno 0,5 ha.

Il limite **massimo** di superficie per domanda è di 20 ha.

3.1.5 LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di arboricoltura da legno con latifoglie di pregio sono ammessi su tutto il territorio regionale, eccetto dove diversamente specificato dalla normativa vigente.

3.1.6 BENEFICIARI

I beneficiari possono essere agricoltori (persone fisiche o giuridiche) e qualsiasi altra persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico.

3.1.7 SPESA AMMISSIBILE ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

La **spesa massima ammissibile per l'impianto** è di 5.000,00 € per ettaro di superficie interessata dall'impianto.

I contributi concedibili sono i seguenti:

¹⁰ Pertanto, se le piante principali fossero solo 70, è obbligatorio l'uso di 50 piante "secondarie", oltre all'uso della "doppia pianta".

Contributo	Spesa unitaria massima ammessa (€/ha)	Localizzazione/Beneficiario	Percentuale contributo	Contributo massimo unitario (€/ha)
Contributo all'impianto	5.000,00	Zone montane, aree rete Natura 2000 e zone vulnerabili da nitrati	80%	4.000,00
		Restante parte del territorio regionale	70%	3.500,00

Tipologia di premio	Premio annuo per i primi 4 anni	Premio annuo al quinto anno	
		Qualità dell'impianto (v. nota 6)	Premio ad ettaro
Premio di manutenzione ¹¹	500,00 €/ha/anno	Qualità insufficiente	0
		Qualità sufficiente	500,00 €
		Qualità buona/ottima	1.000,00 €

Tipologia di premio	Beneficiario	Premio (€/ha)		
		Pianura	Collina	Montagna
Premio per le perdite di reddito	Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) (persone fisiche o giuridiche)	600,00 €/ha/anno x 15 anni	500,00 €/ha/anno x 15 anni	400,00 €/ha/anno x 15 anni
		Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato		
	150,00 €/ha/anno x 15 anni			
	Persone giuridiche di diritto pubblico			----

3.1.8 PRIORITÀ

Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio totale a seguito della somma dei punteggi attribuiti in base alle priorità territoriali e ad altri criteri, al fine di collocare le domande in una graduatoria regionale specifica per l'azione. A parità di punteggio totale verrà data priorità all'età del beneficiario (dal più giovane al più anziano).

1. Localizzazione

a)	Interventi nel territorio dei Comuni che ricadono almeno parzialmente in Area protetta e/o siti della rete Natura 2000	7 punti
b)	Interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	7 punti
c)	interventi che ricadono almeno parzialmente in zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 152/2006	6 punti
d)	Interventi che ricadono almeno parzialmente nelle fasce fluviali A e B del P.A.I.	5 punti
e)	Interventi che ricadono almeno parzialmente in aree vulnerabili da nitrati, ad esclusione delle fasce fluviali A e B del P.A.I.	4 punti
f)	Interventi ricadenti in aree vulnerabili da fitofarmaci di cui alla D.C.R. n. 287-20269 del 17/6/2003, emanata in applicazione del D.lgs. 11/5/1999 n. 152	2 punti
g)	Interventi ricadenti in Comuni definiti Poli Urbani o Aree Rurali ad Agricoltura Intensiva (elencati nella Parte seconda, Sezione I del PSR)	1 punto

2. Tipo di beneficiario

a)	Imprenditore Agricolo Professionale (persona fisica o ditta individuale) con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda	4 punti
b)	Cooperative agricole e altre forme associative (consorzi, ecc.) tra imprenditori agricoli	3 punti
c)	Imprenditore Agricolo Professionale (persone fisiche o giuridiche)	2 punti

¹¹ NB: solo per I.A.P. e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato; le persone giuridiche di diritto pubblico non accedono al premio di manutenzione

d) Ente Pubblico	1 punto
Adesione dell'azienda a sistemi di certificazione forestale/ambientale ¹²	3 punti

3. Integrazione con altri interventi

Per le aziende localizzate all'interno di Enti con valenza territoriale (es. Comuni, Enti di Gestione di Aree Protette) che hanno sottoscritto <i>contratti di fiume</i> ¹³	6 punti
Per le aziende che hanno aderito a <i>progetti collettivi</i> per la costituzione o il mantenimento di formazioni arboree o arbustive e di aree umide, nell'ambito del PSR 2007-2013 (Misura 216 – Azione 214.7/1 – Misura 221) o del PSR 2000-2006 (Azione F.7), riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra loro confinanti	6 punti
Per l'adesione alla Misura 216 o all'Azione 214.7/1 del PSR 2007-2013, o all'Azione F.7 del PSR 2000-2006	2 punti

3.1.9 IMPIANTI SPERIMENTALI

In via sperimentale, possono essere ammessi impianti con caratteristiche diverse da quanto espressamente indicato nelle presenti norme. In particolare potranno essere ammesse deroghe relative a:

- numero minimo di piante ad ha (ammesse meno di 500 piante/ha, ma il numero minimo di piante principali deve essere sempre 70 ad ha);
- presenza di piante accessorie (ammessi impianti senza piante accessorie);
- distanze minime tra le piante principali.

La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi di superficie.

Gli impianti sperimentali devono essere realizzati esclusivamente sotto la responsabilità scientifica di Enti o Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti di collaborazione con la ditta richiedente l'aiuto. In particolare:

- all'atto della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario potrà manifestare la sua intenzione a realizzare un impianto sperimentale; il Settore Politiche Forestali potrà favorire i contatti tra i beneficiari che abbiano manifestato interesse, ed eventualmente altri (sulla base delle caratteristiche dell'impianto richiesto a contributo - dimensioni, localizzazione, specie, ecc.), e gli Istituti di Ricerca;
- insieme al progetto esecutivo, prima dell'istruttoria definitiva, dovrà essere presentato un documento dell'Istituto di ricerca che illustri obiettivi, metodologia, tempi e risultati attesi dalla sperimentazione, controfirmato per accettazione dal richiedente l'aiuto; inoltre dovrà essere allegato uno schema di lettera relativa alla "Proposta di collaborazione per la realizzazione di impianti sperimentali di arboricoltura da legno in attuazione della Misura 221 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte" (v. allegato 3), controfirmato dal legale rappresentante dell'azienda richiedente l'aiuto.

La decisione sull'ammissibilità a sperimentazione delle proposte pervenute con la documentazione progettuale è affidata al Settore Politiche Forestali della Regione Piemonte.

3.2 ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (IN PARTICOLARE LA "PIOPPICOLTURA")

3.2.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO

Gli impianti devono essere costituiti con i cloni indicati nella Tabella B dell'Allegato 2.

3.2.2 DENSITÀ E DISTANZE DI IMPIANTO

Per l'ammissione a finanziamento degli impianti, dovranno essere messe a dimora **tra 200 e 300** piante/ettaro.

¹² La certificazione deve essere già conseguita al momento della presentazione della domanda di aiuto

¹³ Contratto di fiume: accordo su base volontaria tra Enti pubblici e privati, finalizzato a migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, in particolare di natura ambientale, riguardanti un bacino idrografico o il fiume

3.2.3 DURATA MINIMA DEL MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO

La durata minima del ciclo è quella sufficiente a che far si che il diametro medio delle piante raggiunga le dimensioni commerciali per la sfogliatura; a seconda del clone (o specie) impiegato, delle condizioni stazionali, della spaziatura iniziale e delle tecniche colturali, la durata minima del ciclo potrà variare da 8 a 12 anni.

Il taglio finale e la rimozione delle ceppaie degli impianti a breve ciclo, pena la restituzione del premio percepito, non potrà comunque essere effettuato prima che siano trascorsi **8 anni** dal momento dell'impianto.

3.2.4 SUPERFICI D'INTERVENTO

Per l'ammissione a finanziamento degli impianti, il limite **minimo** di superficie è di 2 ettari (ha) per domanda, in corpi di almeno 1 ha. Il limite **massimo** di superficie richiesta a premio per domanda è di 30 ha.

Per motivi fitosanitari ed ecologici, la superficie **massima** accorpata di impianti monoclonali di pioppo è pari a **5 ha**.

Nel caso di superfici accorpate superiori ai 5 ha, parte dell'impianto deve essere realizzata almeno con un clone diverso dal prevalente; in particolare:

Superficie totale dell'impianto	Superficie con altri cloni diversi
Tra 5 e 10 ha	1 ha
Tra 11 e 20 ha	2 ha
Tra 21 e 30 ha	3 ha

3.2.5 LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di pioppicoltura sono ammessi solo nelle zone di pianura, definite secondo la D.C.R. n. 826-6658 del 12 05 1988.

3.2.6 BENEFICIARI

I beneficiari possono essere solo imprenditori agricoli, come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile.

3.2.7 SPESA AMMISSIBILE ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Viene riconosciuto solo il premio per l'impianto.

La **spesa ammissibile a finanziamento** per l'impianto non può eccedere il seguente massimale: **3500 €/ha**.

I contributi concedibili sono i seguenti:

Contributo	Spesa unitaria massima ammessa (€/ha)	Localizzazione/beneficiario	Percentuale contributo	Contributo massimo unitario (€/ha)
Contributo all'impianto	3.500,00	Impianti realizzati nelle aree della rete Natura 2000 da I.A.P. la cui azienda abbia conseguito la certificazione della gestione forestale sostenibile ¹⁴	80%	2.800,00
		Altri casi	70%	2.450,00

¹⁴ La certificazione deve essere richiesta prima della presentazione della documentazione progettuale e deve essere conseguita prima della presentazione della domanda di pagamento.

3.2.8 PRIORITÀ

Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio totale a seguito della somma dei punteggi attribuiti in base alle priorità territoriali e ad altri criteri, al fine di collocare le domande in una graduatoria regionale specifica per l'azione. A parità di punteggio totale verrà data priorità all'età del beneficiario (dal più giovane al più anziano).

1. Localizzazione

a)	Interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	6 punti
b)	Interventi che ricadono almeno parzialmente in aree vulnerabili da nitrati	4 punti

2. Tipo di beneficiario

a)	Imprenditore Agricolo Professionale (persona fisica o ditta individuale) con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda	3 punti
b)	Cooperative agricole e altre forme associative (consorzi, ecc.) tra imprenditori agricoli	2 punti
c)	Imprenditore Agricolo Professionale (persone fisiche o giuridiche)	1 punto

	Adesione dell'azienda a sistemi di certificazione forestale/ambientale (v. nota 11)	5 punti
--	-------------------------------------------------------------------------------------	---------

3. Cloni di pioppo utilizzati

Costituisce elemento di priorità l'utilizzo di cloni di Pioppo resistenti alle principali patologie (Tabella B dell'Allegato 2)

a)	Almeno il 50% delle pioppelle utilizzate nell'impianto	5 punti
b)	Tra il 40% e il 49,9%	4 punti
c)	Tra il 30% e il 39,9%	3 punti
d)	Tra il 20% e il 29,9%	2 punti
e)	Tra il 10% e il 19,9%	1 punto

3.2.9 IMPIANTI SPERIMENTALI

In via sperimentale, possono essere ammessi impianti con caratteristiche diverse da quanto espressamente indicato nelle presenti norme. In particolare potranno essere ammesse deroghe relative a:

- localizzazione: saranno ammessi pioppeti anche nei fondovalle di collina e montagna;
- densità: saranno ammessi impianti con meno di 200 piante/ha;
- sarà ammesso l'uso di cloni non registrati, forniti da Istituti di ricerca.

La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi di superficie.

Gli impianti sperimentali devono essere realizzati esclusivamente sotto la responsabilità scientifica di Enti o Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti di collaborazione con la ditta richiedente l'aiuto, con le modalità descritte al par. 3.1.9.

3.3 IMPIANTI DI BOSCO PERMANENTE

3.3.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO

La finalità è la creazione di popolamenti forestali *naturaliformi* (per composizione, struttura e densità), *polifunzionali* e *permanenti* (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

Allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione d'impianto (quota, esposizione, clima, geomorfologia, suolo):

1. potranno essere impiegate solo specie autoctone, sia arboree (elencate nella tabella A dell'Allegato 2), che arbustive;

2. gli impianti dovranno essere misti, e la mescolanza delle specie dovrà realizzarsi possibilmente per gruppi monospecifici (ognuno su aree di superficie variabile tra i 10 ed i 500 mq, a seconda della specie e della stazione);
3. gli impianti ad indirizzo bosco finanziati col presente regolamento dovranno essere governati ad alto fusto. Potrà essere ammessa la ceduzione, se motivata da precise considerazioni di ordine ecologico ed economico, soltanto per le specie accompagnatorie (come Ontani e Carpini) eventualmente consociate alle specie principali.

Il popolamento che si intende realizzare dovrà avere composizione, struttura e densità riferibili alle tipologie forestali potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti, in analoghe condizioni di geomorfologia, suolo e clima.

3.3.2 DENSITÀ E DISTANZE DI IMPIANTO

Per l'ammissione a finanziamento, la densità dell'impianto dovrà essere compresa tra le **1.000** e le **2.000** piantine ad ettaro, arbusti compresi.

3.3.3 DURATA MINIMA DEL MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **15 anni**, a partire dalla data in cui si è completato l'accertamento dei lavori.

I boschi come sopra definiti saranno permanentemente assoggettati alle norme forestali e, anche trascorsi i suddetti 15 anni, **non potranno essere oggetto di riconversione verso le colture agricole** (od altra trasformazione d'uso del suolo), a meno di specifica autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (L.r. 20/1989, L.r. 32/2008, L.r. 4/2009 e loro m.i.), ed eventualmente del R.D.L. 3267 del 1923 (L.r. 45/89, L.r. 4/2009 e loro m.i.).

3.3.4 SUPERFICI D'INTERVENTO

Per l'ammissione a finanziamento degli impianti, il limite **minimo** di superficie è di 2 ha per domanda, in corpi di almeno 1 ha.

La larghezza media degli impianti deve essere non inferiore a 20 m.

La superficie **massima** per domanda è pari a 25 ettari.

3.3.5 LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di bosco sono ammessi solo nelle zone di pianura, definite secondo la D.C.R. n. 826-6658 del 12 05 1988, eccetto dove diversamente specificato dalla normativa vigente.

3.3.6 BENEFICIARI

I beneficiari possono essere agricoltori e/o persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico.

3.3.7 SPESA AMMISSIBILE ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

La **spesa massima ammissibile per l'impianto** è di 6.000,00 € per ettaro di superficie interessata dall'impianto.

I contributi concedibili sono i seguenti:

Contributo	Spesa unitaria massima ammessa (€/ha)	Beneficiari	Localizzazione	Percentuale contributo	Contributo massimo unitario (€/ha)
Contributo all'impianto	6.000,00	Enti pubblici o persone giuridiche di diritto pubblico	Aree della rete Natura 2000, zone vulnerabili da nitrati o aree di salvaguardia delle acque per consumo umano	90%	5.400,00
		I.A.P.	Aree della rete Natura 2000, zone vulnerabili da nitrati o aree di salvaguardia delle acque per consumo umano	80%	4.800,00
		Altri casi		70%	4.200,00

Premi annui	Beneficiario	Premio (€/ha)
Premio di manutenzione	Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)	2.500,00 €/ha (totale in 5 anni)
	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	
	Persone giuridiche di diritto pubblico	-----
Premio per le perdite di reddito	Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)	650,00 €/ha/anno x 15 anni
	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	150,00 €/ha/anno x 15 anni
	Persone giuridiche di diritto pubblico	-----

3.3.8 PRIORITÀ

Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio totale a seguito della somma dei punteggi attribuiti in base alle priorità territoriali e ad altri criteri, al fine di collocare le domande in una graduatoria regionale specifica per l'azione. A parità di punteggio totale verrà data priorità all'età del beneficiario (dal più giovane al più anziano).

1. Localizzazione

a)	Interventi nel territorio dei Comuni che ricadono almeno parzialmente in Area protetta e/o siti della rete Natura 2000	8 punti
b)	Interventi in Comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	7 punti
c)	Interventi che ricadono almeno parzialmente in zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 152/2006	6 punti
d)	Interventi che ricadono almeno parzialmente nelle fasce fluviali A e B del P.A.I.	6 punti
e)	Interventi che ricadono almeno parzialmente in aree vulnerabili da nitrati, ad esclusione delle fasce fluviali A e B del P.A.I.	5 punti
f)	Interventi ricadenti in aree vulnerabili da fitofarmaci di cui alla D.C.R. n. 287-20269 del 17/6/2003, emanata in applicazione del D.lgs. 11/5/1999 n. 152	4 punti

2. Tipo di beneficiario

a)	Imprenditore Agricolo Professionale (persona fisica o ditta individuale) con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda	4 punti
b)	Cooperative agricole e altre forme associative (consorzi, ecc.) tra imprenditori agricoli	3 punti
c)	Imprenditore Agricolo Professionale (persone fisiche o giuridiche)	2 punti
d)	Ente Pubblico	1 punto

3. Integrazione con altri interventi

Per le aziende localizzate all'interno di Enti con valenza territoriale (es. Comuni, Enti di Gestione di Aree Protette) che hanno sottoscritto <i>contratti di fiume</i> (v. nota 13)	6 punti
Per le aziende che hanno aderito a <i>progetti collettivi</i> per la costituzione o il mantenimento di formazioni arboree o arbustive e di aree umide, nell'ambito del PSR 2007-2013 (Misura 216 – Azione 214.7/1 – Misura 221) o del PSR 2000-2006 (Azione F.7), riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra loro confinanti	6 punti
Per l'adesione alla Misura 216 o all'Azione 214.7/1 del PSR 2007-2013, o all'Azione F.7 del PSR 2000-2006	2 punti

3.3.9 IMPIANTI SPERIMENTALI

In via sperimentale, possono essere ammessi impianti con caratteristiche diverse da quanto espressamente indicato nelle presenti norme. In particolare potranno essere ammesse deroghe relative a:

- composizione: saranno ammessi impianti monospecifici, per scopi di conservazione della biodiversità, quali ad esempio favorire la nidificazione di Ardeidi, solo all'interno di aree protette, Siti Natura 2000 o presso altri siti di garzaie, su superfici massime di 3 ha accorpati e di 10 ha per domanda; tali impianti potranno essere trattati prevalentemente a ceduo o a governo misto;
- localizzazione: saranno ammessi impianti in area collinare, solo all'interno di aree protette o Siti Natura 2000.

La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi di superficie.

Gli impianti sperimentali devono essere realizzati esclusivamente sotto la responsabilità scientifica di Enti o Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti di collaborazione con la ditta richiedente l'aiuto, con le modalità descritte al par. 3.1.9.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria indicativa per il finanziamento di nuovi impianti da realizzare in attuazione del presente bando è di circa 8 milioni di Euro. La stessa potrà subire variazioni qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse in dipendenza di modifiche rispetto alle previsioni di spesa del PSR relative agli impegni pregressi assunti nell'ambito della Misura H del PSR 2000-2006 e del Reg. CEE 2080/92.

Considerando gli obiettivi e gli indicatori fisici della misura 221 del PSR 2007-2013, le risorse finanziarie vengono così ripartite tra le tipologie d'intervento:

- 10% per la tipologia bosco;
- 40% per la tipologia latifoglie di pregio;
- 50% per la tipologia pioppicoltura.

Tale ripartizione è indicativa: in fase di approvazione della graduatoria si procederà a compensazione nel caso in cui il fabbisogno finanziario relativo alle domande ammissibili per una tipologia sia inferiore rispetto alla disponibilità prefissata.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'attuazione della Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 avviene sotto la responsabilità del Settore Politiche Forestali della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte, anche tramite i Settori competenti per territorio.

La **domanda di aiuto** relativa alla Misura 221 è una semplice domanda di partecipazione al regime di sostegno di cui all'art. 36 lettera b) punti i) del Reg. (CE) 1698/05 e non rappresenta una domanda di pagamento.

Solo ad avvenuta realizzazione dell'imboschimento potranno essere presentate le "domande di pagamento" inerenti all'aiuto all'impianto.

5.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le date di apertura e chiusura del bando saranno indicate con Determinazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte.

5.2 COME PRESENTARE LA DOMANDA

5.2.1 APERTURA DEL FASCICOLO AZIENDALE

Recependo i Regg. CEE n. 1782/03 (abrogato e sostituito dal Reg. 73/2009), 796/04 (abrogato e sostituito dal Reg. 1122/2009) e s.m.i, 1975/05 e s.m.i, che impongono che gli Stati Membri si dotino di un sistema informativo di gestione e controllo per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, le leggi finanziarie regionali 14/2006 e 9/2007 hanno istituito **l'anagrafe agricola unica del Piemonte**, che costituisce la componente centrale nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e parte del sistema informativo agricolo nazionale. La gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il SIAP.

Pertanto l'accesso a qualunque premio o contributo ai sensi delle Misure del PSR, da parte sia di aziende agricole sia di privati ed enti, è condizionato all'iscrizione nell'Anagrafe delle Aziende Agricole.

Contestualmente alla prima registrazione all'Anagrafe unica viene costituito il fascicolo aziendale (=insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa).

L'iscrizione all'Anagrafe unica e la costituzione del fascicolo aziendale possono avvenire:

- per le aziende agricole: presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) scelto dal beneficiario¹⁵. Questo deve conferire specifico mandato scritto al CAA e fornire la documentazione necessaria a certificare (validare) le informazioni dichiarate. I CAA sono tenuti a fornire il servizio di iscrizione all'Anagrafe a titolo gratuito per il beneficiario;
- per gli altri beneficiari (privati, aziende non agricole, ecc.¹⁶): o presso un CAA, oppure direttamente presso la pubblica amministrazione, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola, disponibile on-line all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm. il modulo va poi trasmesso, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità valido del legale rappresentante (quello indicato in anagrafe tributaria), agli uffici della Pubblica Amministrazione piemontese competenti¹⁷.

I dati richiesti all'atto dell'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte sono:

- dati identificativi del richiedente (che devono essere coerenti con quanto riportato nell'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate);
- dati bancari (codice IBAN);
- dichiarazione delle superfici dell'azienda, accompagnata dalla copia delle certificazioni catastali (visure ed estratti di mappa) e dei titoli di conduzione delle particelle catastali interessate. Tale documentazione viene conservata presso il soggetto gestore del fascicolo aziendale (CAA o pubblica amministrazione), che è tenuto a fornirlo agli uffici incaricati dell'istruttoria in caso di richiesta.

¹⁵ Un elenco dei CAA piemontesi è scaricabile dal sito: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/anagrafe_aziende/CAA_Piemonte2.xls

¹⁶ Gli enti pubblici possono iscriversi all'Anagrafe presso la Pubblica Amministrazione.

¹⁷ http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/dwd/referenti_pa.pdf

5.2.2 INOLTRO DELLA DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA

Le domande di aiuto dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte:

- ✓ o presso il CAA che detiene il fascicolo aziendale;
- ✓ oppure autonomamente, utilizzando la modalità on-line disponibile sul sito http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale, a seguito di registrazione e acquisizione di login e password dal sito <https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione>.

N.B. chi apre il fascicolo aziendale presso un CAA può presentare autonomamente la domanda di aiuto, mentre chi apre il fascicolo aziendale presso la pubblica amministrazione NON può presentare la domanda di aiuto avvalendosi di un CAA, ma è costretto a presentarla autonomamente.

5.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nella presente campagna, ciascun beneficiario può fare domanda di aiuto relativamente ad una o più tipologie di intervento (una domanda per ciascuna tipologia, al cui interno possono essere previsti diversi impianti), quindi può presentare da una a tre domande.

5.3.1 MODULO DI DOMANDA

La copia cartacea della domanda di aiuto (stampata al termine della procedura telematica di presentazione) deve essere sottoscritta dal beneficiario in originale e va inviata, con fotocopia di un documento di identità in corso di validità, all'ufficio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente per territorio:

- Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio:
 - c.so Stati Uniti, 21 – 10128 TORINO (per gli interventi da effettuarsi in provincia di Torino);
 - via Guasco, 1 – 15100 ALESSANDRIA (per gli interventi da effettuarsi in provincia di Alessandria e Asti);
- Settore Economia Montanae Collinare e Servizi, corso Nizza, 78 – 12100 CUNEO (per gli interventi da effettuarsi in provincia di Cuneo);
- Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, via F.lli Ponti, 24 – 13100 VERCELLI (per gli interventi da effettuarsi in provincia di Vercelli o Biella);
- Settore Politiche Forestali, via Dominioni, 4 – 28100 Novara (per gli interventi da effettuarsi in provincia di Novara e V.C.O.).

Nel caso in cui la superficie aziendale interessata dagli interventi sia localizzata in una provincia diversa da quella del centro aziendale, la domanda va presentata al Settore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste competente per il territorio in cui sono localizzati i terreni; se le superfici interessate sono invece localizzate in più province, la domanda va presentata al Settore competente per il territorio in cui ha sede il centro aziendale.

L'informazione sull'avvio del procedimento ai soggetti richiedenti il contributo sarà effettuata ai sensi dell'art. 14 della L.r. n. 7/2005 (tramite il BURP).

Si ricorda che i dati indicati nella domanda costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"¹⁸ e sono perciò soggetti a controllo nelle forme previste dal DPR 445/2000. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con quanto attestato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di legge, comporta l'immediata archiviazione della domanda di aiuto.

La Regione Piemonte si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica dell'ammissibilità delle proposte, e dell'assegnazione dei punteggi.

¹⁸ Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47

5.3.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Pena l'archiviazione, la domanda dovrà essere corredata, all'atto della sua presentazione, dai seguenti elaborati completi in ogni loro parte, datati e firmati dal beneficiario:

Documentazione di carattere tecnico-amministrativo

1. **Cartografia d'inquadramento:** Carta Tecnica Regionale (C.T.R.)¹⁹ in scala 1:10000 o 1:25000, di formato minimo doppio UNI (A3) che includa almeno un punto di riferimento facilmente riconoscibile e sufficiente ad identificare le località (strade asfaltate, centri abitati, etc.);
2. **Planimetria catastale**, che dovrà riportare la delimitazione degli interventi (superficie accorpata); inoltre dovrà essere allegato il quadro d'unione se le particelle appartengono a più fogli catastali.
3. **Scheda di descrizione dell'impianto** (allegato 4), compilato e sottoscritto dal richiedente, con l'indicazione, per ogni tipologia di intervento ed eventualmente per ogni lotto di impianto:
 - a. del numero di appezzamenti in domanda e della superficie di ciascuno;
 - b. delle specie o dei cloni utilizzati e del relativo numero di piante.

Documentazione di carattere giuridico-amministrativo

a. Per le società che siano **I.A.P. (persona giuridica)**

1. copia dello statuto o dell'atto costitutivo, che devono prevedere l'esercizio in modo esclusivo dell'attività agricola come definita dall'art. 2135 del Codice Civile, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 99/04 e s.m.i.;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (secondo i contenuti del modello per le dichiarazioni - Allegato 5) in cui si attesti che un numero minimo di soci (diversi a seconda della tipologia di società) sia individualmente in possesso dei requisiti (tempo dedicato all'attività agricola, reddito da lavoro ricavato dall'attività agricola, conoscenze e competenze professionali) necessari per essere considerato Imprenditore Agricolo Professionale; il numero minimo di soci che devono essere individualmente in possesso dei requisiti necessari è il seguente:
 - per le **società di persone non in accomandita (soc. semplici e in nome collettivo)**: almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di I.A.P.;
 - per le **società di persone in accomandita semplice**: almeno un socio accomandatario deve essere in possesso della qualifica di I.A.P.;
 - per le **società cooperative**: almeno un amministratore (che deve essere anche socio della cooperativa) deve essere in possesso della qualifica di I.A.P.;
 - per le **società di capitali**: almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di I.A.P.
3. copia conforme della deliberazione dell'organo sociale competente (per le Cooperative l'assemblea dei Soci), che ha deciso la realizzazione dell'intervento progettato e che ha autorizzato il legale rappresentante a chiedere e riscuotere gli incentivi previsti dal P.S.R. e a sottoscrivere tutte le relative dichiarazioni;

b. Per le società semplici

Per le **società semplici** per le quali non esista un atto costitutivo, sarà sufficiente che gli aiuti siano richiesti da uno dei componenti la società, al quale sia stata rilasciata delega scritta (da allegare alla domanda) per la sottoscrizione degli impegni e la richiesta dei benefici. I requisiti per essere ammessi a fruire degli aiuti dovranno comunque essere posseduti da tutti i componenti la società.

¹⁹ Gli estratti (sezioni) della C.T.R. si possono richiedere al settore Cartografico della Regione Piemonte, in c.so Orbassano 336 – Torino, tel. 011-43207080-011-43207004 - fax 011-43207013 – e-mail:cartografico@regione.piemonte.it.

c. Per gli Enti pubblici o di diritto pubblico

Dovranno presentare:

- un **atto amministrativo** dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al regime di aiuti e deleghi il rappresentante legale alla presentazione della domanda di aiuto e della documentazione allegata alla domanda.

- **l'atto di impegno** relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di vita degli impianti o imboschimenti.

d. Per gli interventi ricadenti in aree demaniali

Copia della regolare concessione.

6. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

6.1 PREISTRUTTORIA

Definisce, sulla base dell'esame della domanda e della documentazione ad essa allegata, le graduatorie di merito, e, in relazione alle risorse disponibili, l'elenco dei soggetti potenzialmente beneficiari.

In questa fase vengono effettuate:

- la verifica della completezza formale della documentazione presentata;
- la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità degli interventi;
- l'assegnazione dei punteggi sulla base delle priorità stabilite e, di conseguenza, la definizione di tre graduatorie (una per ciascuna tipologia d'intervento).

Per ciascuna delle 3 graduatorie, a parità di punteggio verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:

- 1) **età** del beneficiario o del rappresentante legale: priorità ai più giovani;
- 2) in caso di ulteriore parità, **ordine cronologico** di presentazione della domanda.

Pena l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza della domanda, le caratteristiche che costituiscono elemento di priorità indicate in domanda non potranno successivamente subire variazioni che comportino una diminuzione del punteggio ottenuto. Fanno eccezione i punteggi derivanti dall'eventuale presentazione di domande relative alla Misura 216 e all'Azione 214.7, nel caso l'istruttoria di tali domande non si sia ancora conclusa all'atto dell'approvazione delle graduatorie relative alla Misura 221.

Per gli interventi relativi alle tipologie 1 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) e 2 (pioppicoltura), sarà svolta una verifica preliminare sulla compatibilità dell'intervento con le caratteristiche stazionali (suoli, morfologia) allo scopo di evitare il finanziamento delle piantagioni di arboricoltura in ambienti non idonei al raggiungimento degli obiettivi.

La verifica sarà svolta con l'ausilio tecnico dell'IPLA e sulla base delle cartografie ambientali disponibili: carte dei suoli e carte derivate, Carta dei paesaggi agrari e forestali del Piemonte, scaricabili alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/index.htm.

Nelle stazioni giudicate non idonee per gli interventi delle tipologie 1 e 2, nelle zone di pianura sarà possibile effettuare impianti a destinazione bosco (tipologia 3), nelle aree di collina o montagna non saranno ammessi interventi.

Per tutti gli interventi proposti in siti Natura 2000 o Aree Protette, l'IPLA, in collaborazione con il Soggetto gestore se designato o, in caso contrario, con il Settore regionale Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette, condurrà uno screening preliminare per valutare la conformità dell'impianto stesso agli obiettivi del sito e ad eventuali piani di gestione.

Gli uffici regionali competenti per l'istruttoria potranno quindi:

- escludere dai finanziamenti del presente bando le aree con caratteristiche pedoclimatiche o vincoli ambientali incompatibili con gli interventi di imboschimento proposti;

- prescrivere l'uso di specie più idonee alla stazione.

La fase preliminare dell'istruttoria viene svolta dai Settori competenti per territorio e si conclude entro **60** giorni dal termine di presentazione delle domande con la redazione dell'elenco delle domande ammissibili e la trasmissione al Settore Politiche Forestali.

Qualora il numero di domande e gli importi richiesti superino le risorse disponibili, entro **15** giorni dal ricevimento dell'elenco delle domande ammissibili la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste, con propria determinazione, redige ed approva le graduatorie per ciascuna tipologia d'intervento, assegnando le risorse disponibili ai soggetti potenzialmente beneficiari.

Entro i successivi **15** giorni, il Settore competente per territorio invierà ai soggetti potenzialmente beneficiari la comunicazione dell'avvenuto inserimento in area finanziabile della graduatoria.

6.2 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Entro **45** giorni dal ricevimento della comunicazione d'inserimento in area finanziabile della graduatoria, il beneficiario dovrà presentare:

- la **documentazione progettuale**, a livello definitivo/esecutivo, necessaria a completare la descrizione dell'intervento, redatta e sottoscritta da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo;
- la proposta di **piano di coltura**, secondo il modello definito dal Settore Politiche Forestali e reso disponibile sul sito internet www.regione.piemonte.it/montagna, in due copie, redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione.

I tecnici abilitati a redigere il progetto o la relazione tecnica, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante i primi cinque anni di vita dell'impianto/imboschimento sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi;
- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipologia 1 da realizzare in aziende di superficie non superiore a 15 ettari e per le relazioni di impianti di tipologia 2 di qualsiasi superficie.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Documentazione progettuale

- 1) per gli impianti di tipologia 1 e 3: **progetto definitivo**

Deve essere firmato in ogni sua parte dal tecnico che lo ha redatto sotto la propria responsabilità e **deve contenere**:

a) localizzazione delle superfici oggetto dell'intervento tramite:

- corografia cartacea della Carta Tecnica Regionale (sistema di riferimento UTM WGS 84) in scala 1:5.000, riportante l'area oggetto dell'intervento, e file della C.T.R.;
- estratto di mappa delle superfici interessate, prodotto in un'unica tavola;
- file della planimetria catastale con sovrapposto file del rilievo dell'area interessata dall'intervento in formato .shp;
- almeno una coordinata U.T.M. di un punto all'interno dell'impianto (preferibilmente in corrispondenza di un accesso all'impianto stesso), rilevato mediante GPS;
- indicazione dell'esatta estensione delle superfici interessate dall'impianto/imboschimento;

b) relazione tecnica dettagliata dell'intervento:

- **inquadramento aziendale** (superficie totale dell'azienda, S.A.U. ordinamento colturale prevalente, eventuale presenza di preesistenti impianti di arboricoltura da legno, presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera per la realizzazione e la conduzione dell'impianto);
- **descrizione stazionale** (topografia dell'appezzamento, geomorfologia, suolo, clima, vegetazione, fauna selvatica potenzialmente dannosa all'impianto);
- **obiettivi dell'imprenditore e contesto socio-economico** (obiettivi dell'imprenditore, tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale, possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto);
- **scelta delle specie e dello schema d'impianto;**
- **descrizione dell'intervento d'impianto** (modalità di preparazione del terreno, eventuale necessità di concimazione, eventuale impiego di pacciamatura, tipologia e provenienza del materiale vivaistico, tecniche di piantagione, eventuali protezioni dalla fauna selvatica, periodo previsto per la realizzazione dell'impianto),
- **cure colturali post-impianto:** modalità e frequenza del controllo delle infestanti, potature, irrigazioni di soccorso, risarcimenti, eventuali concimazioni e diradamenti; **cronoprogramma** quinquennale delle operazioni previste per i primi 15 anni;
- per la **tipologia 1:** stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni e gli eventuali diradamenti;
- per la **tipologia 3:** stima della dinamica della massa nel primo secolo di vita dell'impianto. Previsione dei diradamenti e delle utilizzazioni;

c) computo metrico estimativo dei lavori.

2) per gli impianti di tipologia 2: **relazione tecnica**

Deve essere firmata in ogni sua parte dal tecnico che l'ha redatta sotto la propria responsabilità e deve contenere le seguenti informazioni:

a) localizzazione delle superfici oggetto dell'intervento tramite:

- corografia cartacea della Carta Tecnica Regionale (sistema di riferimento UTM WGS 84) in scala 1:5.000, riportante l'area oggetto dell'intervento, e file della C.T.R.;
- estratto di mappa delle superfici interessate, prodotto in un'unica tavola;
- file della planimetria catastale con sovrapposto file del rilievo dell'area interessata dall'intervento in formato .shp;
- almeno una coordinata U.T.M. di un punto all'interno dell'impianto (preferibilmente in corrispondenza di un accesso all'impianto stesso), rilevato mediante GPS;
- indicazione dell'esatta estensione delle superfici interessate dall'impianto/imboschimento;

b) relazione tecnica dettagliata dell'intervento:

- **inquadramento aziendale** (superficie totale dell'azienda, S.A.U., ordinamento colturale prevalente, eventuale presenza di preesistenti impianti di arboricoltura da legno, presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera);
- **descrizione stazionale** (clima, topografia dell'appezzamento, geomorfologia, suolo);
- **obiettivi dell'imprenditore e contesto socio-economico** (obiettivi dell'imprenditore, tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale, possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto);
- **scelta dei cloni e dello schema d'impianto** (la scelta deve risultare coerente con l'analisi della stazione, dell'azienda e del contesto socio-economico; vanno inoltre indicati i diametri di recidibilità e la durata del ciclo prevedibili, con la quantificazione della possibile massa ritraibile);
- **descrizione dell'intervento d'impianto** (modalità di preparazione del terreno, eventuale necessità di concimazione, materiale vivaistico, tecniche di piantagione, periodo previsto per la realizzazione dell'impianto)

c) computo metrico estimativo dei lavori (a meno che non si usino i "costi standard" – v. par. 2.7.1).

6.3 ISTRUTTORIA CONCLUSIVA

Si esamina la documentazione definitiva e vengono dettagliati gli interventi autorizzabili e la relativa spesa ammessa a contributo.

In questa fase vengono effettuati:

- l'esame tecnico-economico della documentazione definitiva/esecutiva (progetto d'impianto);
- l'accertamento della rispondenza di questa con gli interventi proposti e gli obiettivi indicati;
- la definizione della spesa ammessa e del relativo contributo.

La fase conclusiva dell'istruttoria viene svolta dai Settori della Direzione Economia Montana e Foreste competenti per territorio, con sopralluogo su almeno il 25% delle pratiche aventi la copertura finanziaria, ed ha termine con l'invio ai beneficiari di una nota di autorizzazione all'esecuzione degli interventi, entro **90** giorni dal termine indicato per la presentazione della documentazione definitiva/esecutiva.

Al termine del sopralluogo, gli Uffici regionali competenti potranno stabilire prescrizioni aggiuntive e dettare prescrizioni tecnico-colturali per gli interventi, per es.:

- lavorazioni del terreno sulla fila o localizzate sui terreni a pendenza significativa;
- nel caso la zona sia caratterizzata da un'alta densità di ungulati selvatici, obbligo di recinzione dell'impianto.

Qualunque intervento prescritto in questa fase non potrà in alcun modo aumentare la quota di spese ammesse.

In questa fase viene acquisito anche il parere vincolante dell'Ente gestore se designato o del Settore regionale Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette sulla compatibilità degli interventi che ricadono all'interno delle Aree Natura 2000 o delle Aree Protette, con modalità tali da assicurare il rispetto dei tempi sopra indicati.

Il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi è il **31 dicembre 2011** (salvo eventuali proroghe).

6.4 PROROGHE

Eventuali proroghe del termine di esecuzione degli interventi potranno essere concesse dal Settore di riferimento, a seguito di presentazione di motivata richiesta, solo in relazione alle disponibilità economiche annuali previste nell'ambito della Misura 221 del PSR e, in particolare, agli impegni assunti dalla Regione Piemonte nei confronti dell'organismo pagatore (ARPEA) e della UE.

Eventuali proroghe non potranno comunque superare il termine del 31/12/2012.

6.5 VARIAZIONI AL PROGETTO

Eventuali **variazioni** al progetto approvato sono ammissibili solo se:

- non modificano finalità ed obiettivi del progetto;
- non sono causa di modificazione in diminuzione del punteggio.

Ogni richiesta di variazione al progetto approvato dovrà essere presentata al Settore di riferimento mediante comunicazione scritta consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R.

Qualora, entro 30 giorni dalla data di consegna della proposta di variazione, l'interessato non riceva parere negativo scritto, la medesima s'intende tacitamente approvata.

La variante deve essere accompagnata:

- da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l'opportunità, attestandone la compatibilità col progetto definitivo/esecutivo;
- da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante;
- dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

6.6 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO

Anche prima della fine della preistruttoria, ma comunque dopo aver presentato la domanda di aiuto, gli interventi potranno essere eseguiti a completo rischio e pericolo del beneficiario, comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del finanziamento. L'intenzione di effettuare i lavori a proprio rischio e pericolo dovrà essere comunicata per scritto al Settore competente per l'istruttoria prima di iniziare i lavori.

Nel caso di inserimento nell'area finanziabile della graduatoria, il beneficiario dovrà presentare, insieme al progetto definitivo (v. par. 6.1), anche il **certificato di regolare esecuzione dei lavori** e la **richiesta di accertamento esecuzione lavori**.

Il Settore competente provvederà all'accertamento esecuzione lavori e, se l'esito sarà positivo, il beneficiario potrà presentare la domanda di pagamento relativa all'investimento entro la fine del 2010, con le modalità descritte al par. 7.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE ALLE SPESE D'IMPIANTO

Per richiedere il contributo per le spese di impianto, i beneficiari devono compilare e presentare la domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAP.

Le domande di pagamento dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte:

- ✓ o presso il CAA che detiene il fascicolo aziendale;
- ✓ oppure autonomamente, utilizzando la modalità on-line disponibile sul sito http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale, a seguito di registrazione e acquisizione di login e password dal sito <https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione>.

In entrambi i casi, la copia cartacea della domanda di pagamento (stampata al termine della procedura telematica di presentazione) deve essere sottoscritta dal beneficiario in originale e va inviata all'ufficio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente per territorio, con fotocopia di un documento di identità in corso di validità e con la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione (v. 7.1).

7.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la documentazione attestante le spese sostenute.

I lavori in economia e gli interventi realizzati senza computo metrico estimativo, ma con il sistema dei "costi standard", possono essere rendicontati senza presentazione di fatture quietanziate.

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento è la seguente:

1. **richiesta di accertamento esecuzione lavori**, con indicazione della data di fine lavori, secondo procedure e modelli che verranno comunicati sul sito internet www.regione.piemonte.it/montagna;
2. **certificato di regolare esecuzione** dei lavori redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale, e controfirmato dal beneficiario, secondo procedure e modelli che verranno comunicati sul sito internet www.regione.piemonte.it/montagna;
3. per gli Enti Pubblici o di diritto pubblico, **atto amministrativo** che approvi lo stato finale dei lavori;
4. **planimetria catastale**:
 - a) in formato cartaceo, allegata al certificato di regolare esecuzione lavori, certificata dal tecnico incaricato, ove siano evidenziate le superfici effettivamente interessate dall'intervento, (sistema di riferimento UTM WGS 84);
 - b) in formato .shp (sistema di riferimento UTM WGS 84), con sovrapposto il file delle superfici effettivamente interessate dall'intervento;
5. **dichiarazione del beneficiario**, secondo il modello allegato, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;

- n° di serie del Passaporto verde e del certificato di provenienza o identità clonale;
 - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati;
6. copia della **documentazione fiscale** a giustificazione delle spese sostenute (spese tecniche, acquisto materiale vivaistico, lavori effettuati da contoterzisti, ecc.): fatture regolarmente quietanzate²⁰ oppure, in caso di fatture non quietanzate, lettera liberatoria di chi ha emesso la fattura che dichiara l'avvenuto pagamento o, per gli Enti pubblici, copia dei mandati di pagamento. Nel caso di utilizzo dei costi standard, dovranno essere presentate le fatture relative a tutte le voci di spesa non comprese nel calcolo del costo standard, in particolare le spese generali e le eventuali analisi chimico-fisiche del terreno.
7. **per il materiale vivaistico**: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde.

Su tutta la documentazione fiscale gli Uffici regionali dovranno apporre un apposito timbro di annullamento riportante la dicitura "Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte – Misura 221". Delle fatture così annullate dovrà essere tenuta copia agli atti nella pratica.

Nel caso di richiedenti che siano contemporaneamente titolari di licenza di produzione di materiale di propagazione forestale ai sensi della L. 269/73 o D.lgs. 386/2003, essi potranno rendicontare la spesa relativa all'uso di materiale vivaistico proveniente dalla propria azienda presentando una certificazione attestante il costo sostenuto per la produzione del materiale vivaistico.

Per eventuali voci non previste nel prezzario si potrà far ricorso all'analisi prezzi, eseguita e certificata dal tecnico incaricato, in considerazione del tempo effettivamente prestato e delle tariffe orarie del Contratto nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.

Nel caso in cui le fatture riportino prezzi unitari inferiori rispetto a quelli previsti dal prezzario per la medesima voce, verrà riconosciuto l'importo indicato in fattura.

Il beneficiario è tenuto a conservare in originale la documentazione contabile e amministrativa relativa all'intervento finanziato per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data dell'ultimo pagamento relativo ai lavori d'impianto.

8. ACCERTAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

8.1 ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Prima della redazione dell'elenco di liquidazione, i Settori regionali effettueranno le necessarie operazioni di **accertamento dell'esecuzione dei lavori**.

I controlli amministrativi, effettuati sul **100%** delle domande, vertono in particolare sulla congruenza delle spese affettuate. Deve essere anche verificato il rispetto dei massimali di aiuto ammessi.

Nell'ambito dei controlli amministrativi, deve essere effettuata anche una **visita in situ sul 100%** degli impianti, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà verificato:

- se l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

L'accertamento esecuzione lavori non potrà avere esito positivo se il numero delle piante attecchite (vive) risulterà inferiore all'80%. Tuttavia, qualora la percentuale di piante attecchite sia inferiore al 90%, il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile le fallanze e il Settore competente effettuerà un sopralluogo nell'estate successiva al fine di verificare l'adempimento.

²⁰ La quietanza consiste nella dichiarazione scritta con la quale il creditore afferma di aver ricevuto il pagamento in essa indicato.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

*Eseguito il controllo, i Settori competenti provvederanno all'inserimento dei beneficiari in appositi **elenchi di liquidazione**.*

Per poter erogare aiuti superiori a 154.937,07 €, il Settore competente deve acquisire l'informativa dal Prefetto (così detta "certificazione antimafia") con data di rilascio non antecedente a 6 mesi rispetto alla data di inserimento della domanda di pagamento all'interno di un elenco di liquidazione da inviare all'ARPEA.

Nel rispetto delle disponibilità finanziarie annuali del P.S.R., gli elenchi di liquidazione regionale saranno inviati ad ARPEA, che provvederà all'erogazione dei premi.

8.2 PENALITÀ IN FASE DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Decadenze

La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:

- mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata entro cinque mesi dalla data a disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe;
- mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
- apporto di varianti non permesse all'impianto;
- numero di piante attecchite (vive) inferiore all'80%.

Riduzioni

Ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006 e dell'art. 19 del DM 10325 del 22/12/2009, qualora un beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto in realtà ha diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta ad un importo pari alla differenza tra quanto richiesto e quanto ha diritto a ricevere.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE AI PREMI ANNUI

Per richiedere i premi annuali, i beneficiari devono compilare e presentare una domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAP entro la data di presentazione stabilita per la Domanda Unica ai sensi del Reg. CE 73/2009 e del Reg. CE 1122/2009 (normalmente il **15 maggio** di ogni anno).

Le domande di pagamento relative alla prima annualità del premio di mancato reddito e del premio di manutenzione, per gli impianti di tipologia 1 e 3 che ne hanno diritto, dovranno quindi essere presentate entro il 15 maggio successivo alla data di fine lavori:

- ✓ nel caso dei beneficiari che si avvalgono dei CAA, una copia di ogni domanda compilata, sottoscritta e munita della fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovrà essere archiviata presso il CAA tramite il quale il soggetto richiedente ha presentato la domanda. Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa a richiesta delle amministrazioni deputate alla gestione delle domande;
- ✓ nel caso dei beneficiari che presentano la domanda in proprio, la copia cartacea della domanda di pagamento (stampata al termine della procedura telematica di presentazione) deve essere sottoscritta dal beneficiario in originale e va inviata all'ufficio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente per territorio, con fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Dall'anno successivo e fino al termine del periodo di erogazione del premio di mancato reddito, ogni anno entro il 15 maggio deve essere presentata la domanda di pagamento relativa alla corrispondente annualità del premio stesso, con le stesse modalità.

In caso di presentazione in ritardo della domanda di pagamento, ai sensi del Reg. (CE) 1122/2009:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

Le domande di pagamento possono essere modificate con le seguenti domande di modifica:

1) Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) 1122/2009, una domanda di pagamento o una sua parte può essere revocata in qualsiasi momento, sempre che l'Organismo Delegato non abbia comunicato al beneficiario che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo in loco.

2) Comunicazione ai sensi dell'art.4 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i., che prevede che le domande di aiuto e le domande di pagamento possano essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

Per ritenere valida la comunicazione ai sensi dell'art. 4 è necessario che l'autorità competente accerti la presenza dell'errore palese.

3) Comunicazioni ai sensi dell'articolo 47 del Reg. ce 1974/2006 e s.m.i.: cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Per le misure connesse alle superfici, ove ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i.

Le cause di forza maggiore cui far riferimento e la documentazione probante sono:

- a) decesso del beneficiario (da giustificare con il certificato di morte);
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore (da dimostrare con eventuale denuncia di infortunio, certificato medico attestante malattie invalidanti o lungo degenza);
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno (da giustificare con il provvedimento dell'autorità pubblica);
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda (da giustificare con il provvedimento dell'autorità competente);
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i. devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

La liquidazione del **premio di manutenzione** per gli impianti di tipologia 1 e 3 avverrà annualmente.

La domanda di pagamento relativa al premio di manutenzione andrà presentata con modalità telematica, contestualmente alla domanda di pagamento relativa al premio di mancato reddito e con le stesse modalità.

Per gli impianti di tipologia 1:

- la liquidazione dei premi relativi al 2° e al 4° anno sarà subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione, redatto dal tecnico incaricato, entro il 15 maggio del corrispondente anno;
- quella del premio relativo al 5° anno sarà subordinata, come specificato nel paragrafo 2.6, a controllo in loco da parte del personale della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente sul territorio e verifica della qualità delle cure colturali eseguite nei primi cinque anni di vita dell'impianto.

Per gli impianti di tipologia 3, la liquidazione dei premi relativi al 2° e al 5° anno sarà subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione, redatto dal tecnico incaricato.

10. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco verte sulla totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese, comprende verifiche approfondite e prevede una visita presso la sede dell'operazione.

Deve essere effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'autorizzazione al

pagamento da parte dell'ARPEA. E' possibile effettuare il controllo in loco contestualmente alla visita in situ eseguita in occasione della richiesta di pagamento.

10.1 CONTROLLO IN LOCO SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LE SPESE D'IMPIANTO

Il controllo in loco viene effettuato su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa ammessa a contributo, prima dell'erogazione del saldo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici previsti al paragrafo 8 (Accertamento lavori) e prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto (è possibile effettuare il controllo in loco contestualmente alla visita in situ).

Ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006, alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco si applicano le stesse riduzioni applicate in seguito alla visita in situ (v. paragrafo 8.2).

10.2 CONTROLLO IN LOCO SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI

A partire dal 2° anno dalla fine dei lavori d'impianto, i Settori competenti effettueranno un controllo in loco su un campione pari almeno al **5%** dei beneficiari del premio per la manutenzione o per le perdite di reddito.

Il controllo in loco si compone di:

✓ controllo relativo alle dichiarazioni

Riguarda tutte le informazioni o gli elementi inseriti nella domanda di contributo che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità dal richiedente

✓ controllo relativo alle superfici

Per quanto concerne le superfici dichiarate in domanda, il controllo verte su tutte quelle interessate all'applicazione di una qualsiasi misura del PSR e può essere effettuato direttamente in azienda (sopralluogo) come pure tramite l'utilizzo delle banche dati ufficiali e/o l'impiego del GIS e delle ortofoto.

Durante il controllo in loco, l'identificazione della superficie deve essere realizzata sulla totalità delle parcelle per le quali viene richiesto il contributo e si effettua utilizzando almeno la mappa catastale dell'azienda.

La misurazione delle superfici dichiarate deve essere realizzata qualora vi sia discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato nelle diverse fasi del controllo. Per quanto concerne gli strumenti di misurazione è necessario utilizzare, a supporto e/o integrazione degli strumenti topografici, il G.I.S. e le ortofoto.

Qualora la superficie accertata risulti superiore a quella dichiarata nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata e non si tiene conto della superficie non dichiarata.

Qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo.

Inoltre vengono applicate le seguenti riduzioni:

- scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata tra 0% e 3% e < 2 ha: viene erogato l'importo relativo alla superficie determinata;
- scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata tra 0% e 3% e > 2 ha, oppure compresa tra 3% e 20%: viene erogato l'importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata;
- scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata > 20%: esclusione dal pagamento;
- se la superficie totale dichiarata supera di oltre il 50% la superficie determinata, l'aiuto non è concesso per l'anno civile considerato. Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

✓ controllo relativo al mantenimento degli impegni

Il controllo degli impegni verte sulla verifica del rispetto di tutti gli impegni che il richiedente si è assunto quando ha presentato la domanda. Nel caso di impegni pluriennali, vale solo per l'anno di effettuazione del controllo.

10.2.1 SISTEMA DI PENALITÀ (REVOCHE, RIDUZIONI O ESCLUSIONI)

Il sistema di penalità (revoche, riduzioni o esclusioni) dell'aiuto ai sensi della Misura 221, riportato nell'Allegato 6, è conforme al Decreto MiPAAF 1205 del 20 marzo 2008 (abrogato e sostituito dal DM 30125 del 22 dicembre 2009), recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 80-9406 dell'01/08/2008, modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008, e prevede l'identificazione per ogni tipologia di intervento dei seguenti elementi:

✓ requisiti di ammissibilità

Consistono negli impegni le cui inadempienze comportano l'assenza delle condizioni di concessione del pagamento.

Più specificamente, le inadempienze riguardanti i requisiti di ammissibilità possono determinare:

- la non ammissibilità del pagamento
 - relativamente all'intera azione
 - relativamente ad un ambito più limitato
- la riduzione del pagamento per l'ambito indicato (coltura, gruppo di colture, azione), in determinati casi.

✓ impegni

Consistono negli impegni previsti dall'azione, cioè nei comportamenti che è necessario adottare (o non adottare) per conseguire gli obiettivi dell'azione (v. punto 12).

Si raggruppano in base alla loro natura (natura documentale, natura tecnica, ecc).

✓ inadempienze

Consistono in irregolarità, cioè ogni violazione di impegni previsti dalla Misura.

Si qualificano in base alla natura degli impegni a cui si riferiscono (che è la stessa natura specificata a proposito degli impegni).

Il rilievo di irregolarità riguardanti gli impegni tecnici può determinare:

- RIDUZIONE, nel corrispondente esercizio FEASR, del pagamento ammesso per l'ambito indicato, cioè coltura, gruppo di colture o azione (e che costituisce il montante riducibile) (se si tratta di inadempienze riguardanti gli impegni previsti dall'azione);
- ESCLUSIONE, nel corrispondente esercizio FEASR, dal pagamento ammesso per l'ambito indicato, cioè coltura, gruppo di colture o azione, nel caso in cui le situazioni non conformi relativamente a determinate irregolarità (o le irregolarità in quanto tali) rilevate siano sufficientemente gravi da essere considerate come commesse deliberatamente e meritevoli dell'esclusione specificata. Tale possibilità è consentita dall'art. 15, comma 2, del DM citato;
- REVOCA DELLA DOMANDA: Sono evidenziate in modo a sé stante rispetto alle altre e consistono in irregolarità, relativamente alle quali sono rilevate situazioni non conformi (o in irregolarità rilevate come tali), sufficientemente gravi da essere considerate come commesse deliberatamente e meritevoli della revoca specificata. Anche tale possibilità è consentita dall'art. 15, comma 2, del DM citato.

Le inadempienze commesse vengono commisurate in base a 3 indici di verifica: gravità, entità e durata (definiti dall'art. 18(2) del reg. CE 1975/06):

- la gravità dipende dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati;
- l'entità di un'inadempienza dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme;
- la durata di un'inadempienza dipende dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Secondo quanto previsto dal Decreto MiPAAF n 30125 del 22/12/2009 (art. 14 ed Allegato 5), individuati i 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) all'interno delle 3 classi di violazione:

Bassa = 1 punto

Media = 3 punti

Alta = 5 punti

e secondo quanto fissato per ogni gruppo di impegni, si procederà alla somma dei 3 valori corrispondenti e si calcolerà la media aritmetica per ottenere un solo valore medio arrotondato al 2° decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

In corrispondenza del punteggio medio ottenuto verrà fissata una % di riduzione dell'importo ammissibile secondo la seguente tabella

punteggio	riduzione
$1,00 < x < 3,00$	5%
$3,00 < x < 4,00$	25%
$x > 4,00$	50%

Quindi, in relazione al montante riducibile di riferimento (una o più colture, gruppo di colture, azione) ed al corrispondente premio in € verrà applicata una riduzione pari al 5% o 25% o 50%, come in precedenza calcolato.

In caso di violazioni di più impegni nel corso del medesimo anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse (DM 30125 del 22/12/2009, art. 14, comma 3).

NB: ai sensi del DM 30125 del 22/12/2009, art. 14, comma 4, "Nel caso di accertamento, per una determinata Misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati."

11. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Oltre al rispetto degli impegni comuni a tutte le misure del PSR, e a quelli generali previsti dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo pagatore, si elencano di seguito gli impegni specifici cui deve attenersi il beneficiario:

- **non coltivazione della superficie:** le superfici impiantate non devono essere oggetto di coltivazione agricola o di utilizzo a pascolo;
- **mantenimento dell'impianto:** I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni colturali possibili, di sviluppo e di crescita, gli impianti per i quali sono stati liquidati gli aiuti, per il seguente periodo minimo, a decorrere dalla data di fine lavori d'impianto certificata (indicata nel certificato di regolare esecuzione dei lavori): **15 anni** per le tipologie 1 e 3 (nel caso dei boschi, anche dopo tale scadenza l'impianto deve continuare ad esistere, in quanto vincolato dalle leggi che tutelano le foreste ed il paesaggio); **8 anni** per la tipologia 2.
*Salvo diverse disposizioni da parte dell'ufficio competente, il taglio finale e la rimozione delle ceppaie degli impianti di arboricoltura da legno finanziati col presente bando, **pena la restituzione di tutti i premi percepiti**, non potrà essere effettuato prima di tali scadenze.*
In ogni caso l'intenzione di effettuare l'utilizzazione finale dovrà essere oggetto di comunicazione scritta preventiva al competente ufficio, almeno 30 giorni prima dell'intervento, evitando il taglio anticipato e il fallimento dello stesso;
- **realizzazione dell'impianto in conformità al progetto:** ogni modifica sostanziale deve essere autorizzata con una variante in corso d'opera, come indicato al precedente paragrafo 10.2. Le caratteristiche tecniche dell'impianto (es. specie utilizzate, densità e modulo d'impianto, presenza di protezioni individuali, ecc.) devono sostanzialmente essere quelle previste nel progetto, la superficie impiantata deve corrispondere a quella dichiarata nella domanda e nel progetto definitivo/esecutivo (salvo modifiche autorizzate);
- **risarcimento delle fallanze** (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per

conformazione agli scopi dell'impianto, in questo caso – a seconda della specie e della vitalità dell'apparato radicale - recuperabili anche tramite riceppatura);

- **controllo della vegetazione infestante**, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature (eventualmente accompagnate da diserbo chimico); il controllo della vegetazione infestante deve essere effettuato sull'INTERA superficie richiesta a premio, comprensiva quindi delle fasce di rispetto dove presenti; anche quando le piante saranno affermate, le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, anche per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
- **potature** di formazione (allevamento) e di produzione, per le tipologie 1 (obbligatoria sulle specie principali) e 2;
- **diradamenti**: negli impianti della tipologia 1, se previsti dal Piano di coltura;
- **difesa fitosanitaria**: necessaria contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurne la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- **eventuali altri impegni** previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o da rispettare a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi.

Dovrà essere data comunicazione scritta preventiva al competente ufficio per qualsiasi intervento, necessario ad ottimizzare lo sviluppo quali-quantitativo degli impianti, che non sia previsto nel Piano di coltura o che ne comporti una modifica. La procedura è quella del silenzio-assenso: tali interventi culturali potranno essere realizzati se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'ufficio competente non avrà provveduto a vietarli o a impartire differenti modalità di realizzazione, inviando apposita comunicazione al beneficiario.

Nell'ambito della tipologia 1, si dovrà inoltre comunicare di aver effettuato le seguenti eventuali operazioni:

- i diradamenti che abbiano interessato almeno il 30% delle piante;
- le riceppature di recupero, nel caso interessino oltre il 30% dei soggetti delle piante "principali", come definite al par. 3.1.1, e nel caso non siano state disposte dall'ufficio competente.

12. CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITA'

In base all'art. 19 del Reg. (CE) 1975/2006, per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali che l'agricoltore è tenuto a rispettare su tutte le superfici agricole. Gli impegni relativi alla condizionalità sono indicati negli allegati 1 e 2 al Decreto MiPAAF 30125 del 22/12/2009.

Almeno l'1% delle domande di pagamento relative ai premi di manutenzione e di mancato reddito è soggetto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto MiPAAF 30125 del 22/12/2009, la violazione degli impegni relativi alla condizionalità, nonché gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione del pagamento per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, in particolare quando:

- a) l'infrazione supera i livelli stabiliti dal Decreto citato;
- b) sia riscontrato il carattere di intenzionalità nel corso dei controlli;
- c) si verifica la ripetuta reiterazione dell'infrazione.

In caso di violazione intenzionale di un impegno di condizionalità, si applica una riduzione del 20% al complesso degli aiuti (art. 6, DM 30125/2009), a meno che l'importo della riduzione sia pari o inferiore a 100 € per agricoltore e per anno civile (art. 9, DM 30125/2009).

13. CONTROLLI EX-POST

I controlli ex post sono controlli in loco da effettuare in relazione alle misure ad investimento e hanno la finalità di verificare il rispetto degli impegni da parte del beneficiario negli anni successivi al pagamento del contributo all'impianto. Il controllo si effettua nei seguenti casi:

- pioppeti: per 8 anni dopo la realizzazione dell'impianto;
- impianti a ciclo medio lungo (tipologie 1 e 3) effettuati da Enti pubblici: per 15 anni dopo la realizzazione dell'impianto.

Il controllo riguarda un campione annuale pari almeno all'1% della spesa ammissibile e prevede l'effettuazione di un sopralluogo, la verifica di documentazione comprovante l'esistenza e/o l'attività del beneficiario o di altra documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi sottoscritti. Durante questo controllo è necessario verificare che la stessa operazione non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

14. RICORSI

Avverso le decisioni degli Uffici regionali il soggetto richiedente gli aiuti potrà presentare:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

15. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie.

In particolare si elencano i principali riferimenti normativi e regolamentari di riferimento:

- i regolamenti (CE) n. 1698/05 e s.m.i., n. 1974 e s.m.i. e n. 1975/06 e s.m.i., inerenti il sostegno allo sviluppo rurale e l'applicazione dei controlli e della condizionalità in tale ambito;
- il PSR 2007-2013, consultabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/psr2007_13.htm, e in particolare il capitolo riguardante la misura 221;
- il Decreto n. 10325 del 22 Dicembre 2009 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9406 del 1° agosto 2008, modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-9874 del 20.10.2008, con cui sono stati adottati i criteri generali per l'attuazione a livello regionale del DM n. 1205 del 20 marzo 2008;
- le disposizioni applicative regionali relative alle azioni interessate.

Il regime di pagamenti è soggetto, inoltre, alla verifica del rispetto delle condizioni espresse nei regolamenti (CE) n. 796/04 (abrogato dal Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009) n. 1290/05 (e s.m.i.) e n. 73/2009.

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa infine riferimento al manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.

ALLEGATO 1

PREZZARIO

utilizzabile negli interventi di imboscamento previsti dalla Misura 221 del PSR 2007-13 della Regione Piemonte – campagna 2010. (estratto da “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, edizione dicembre 2008” - sezione 18 – Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell’ambiente – Agricoltura (“Manutenzione e gestione del patrimonio forestale e montano –Arboricoltura da legno”)

Codice	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO				
18.A03.B01.001	Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).	ha	€ 118,36	€ 156,36
18.A03.B02.005	Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.	ha	€ 103,04	€ 136,12
18.A03.B03.005	Scasso profondo eseguito con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso livellamento, su terreni con pendenza inferiore al 20%. (Tale operazione è alternativa all'aratura e non è abbinabile neanche al livellamento e alla scarificazione).	voce non ammessa		
18.A03.B04.005	Scarificazione o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione è alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).	ha	€ 309,14	€ 408,37
18.A03.B05.005	Livellamento o spianamento eseguito con mezzi meccanici, per facilitare il defl usso superficiale delle acque, con l'esclusione dei terreni provvisti di adeguata rete irrigua locale o con accentuati dislivelli. (Tale operazione non è abbinabile allo scasso).	ha	€ 386,42	€ 510,46
18.A03.B06.005	Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.	ha	€ 206,09	€ 272,25
18.A03.B07.005	Concimazione localizzata, eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto, fornitura del concime e successiva somministrazione. (Tale operazione è alternativa alla concimazione di fondo).	cad.	€ 0,32	€ 0,42
18.A03.B08.005	Sovescio con idonee specie di leguminose azotofissatrici, compreso acquisto e fornitura delle sementi, semina e successivo interrimento. (Tale operazione è alternativa alla concimazione).	ha	€ 154,58	€ 204,20
18.A03.B09.005	Tracciamento solchetti adacquatori per l'irrigazione, eseguito con mezzi meccanici e computato per metro lineare di solco.	m	€ 0,08	€ 0,11
18.A03.B10.005	Baulatura eseguita con mezzi meccanici, da computarsi per metro lineare di file. (Tale operazione è alternativa alla realizzazione di solchetti adacquatori).	m	€ 0,16	€ 0,21

Codice	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
FORNITURA DELLE PIANTINE				
18.P06.B15.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di castagno (<i>Castanea sativa</i>) innestato da frutto (a duplice attitudine), altezza minima cm 80	voce non ammessa		
18.P06.B20.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di noce europeo (<i>Juglans regia</i>) non innestato da frutto, altezza minima cm 30	cad.	E' necessario presentare la fattura	€ 2,49
18.P06.B30.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di qualunque altra specie di latifolia arborea o arbustiva (escluse quelle nominate nelle precedenti voci) di altezza minima cm 25. A radice nuda	cad.	E' necessario presentare la fattura	€ 1,55
18.P06.B35.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di conifere di qualunque specie, in contenitore o a radice nuda, di altezza minima cm 20	voce non ammessa		
18.P06.B40.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 1 anno di qualunque clone	cad.	€ 1,94	€ 2,56
18.P06.B41.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 2 anni di qualunque clone	cad.	€ 3,10	€ 4,10
OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA				
	Diserbo in preemergenza compreso acquisto del prodotto, in piantagioni per biomassa			
18.A03.B11.005		ha	€ 118,36	€ 156,36
18.A03.B11.010		cad.	€ 3,28	€ 4,33
18.A03.B14.005	Semina di ghianda o noce, in buchetta, su terreno precedentemente lavorato, compresi trattamenti del seme ed ogni altro onere	per ciascuna buchetta	€ 0,20	€ 0,26
18.A03.B16.005	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad.	€ 1,74	€ 2,30
18.A03.B17.005	Collocamento a dimora su terreni precedentemente lavorati di pioppelle di qualunque età, compreso tracciamento dei filari picchettamento ed apertura buche, potatura e ritombamento ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad.	€ 2,15	€ 2,84

Codice	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
	PACCIAMATURE			
18.A03.B19.005	Pacciamatura continua con fi lm plastico stabilizzato, spessore minimo mm 0,06, larghezza minima cm 100, compreso acquisto, fornitura, posa e ancoraggio al suolo	m	€ 0,71	€ 0,94
18.A03.B20.005	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.	cad.	€ 1,19	€ 1,57
18.A03.B21.005	Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa.	per pianta	€ 1,32	€ 1,74
	PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI			
18.A03.B22.005	Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.	cad.	€ 0,26	€ 0,34
18.A03.B23.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fi no a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3.	cad.	€ 1,50	€ 1,98
18.A03.B24.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza superiore a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) avente diametro minimo pari a cm 4.	cad.	€ 1,89	€ 2,50
18.A03.B25.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fi no a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna.	cad.	€ 1,17	€ 1,55
18.A03.B26.005	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine realizzata in azienda, altezza cm 50 - 60, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di cm 3.	cad.	€ 0,85	€ 1,12
	OPERAZIONI ACCESSORIE			
18.A03.B27.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 1,8 di cui m 1,2 fuori terra, con 4 ordini di fili di ferro zincato liscio, compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 5,62	€ 7,43
18.A03.B28.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 2,5 di cui m 1,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 1,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 9,37	€ 12,38
18.A03.B29.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto a protezione dagli ungulati selvatici costruita con pali e saette in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 15, posti a distanza di m 2,0 e dell'altezza minima di m 3,0 di cui m 2,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 2,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 23,42	€ 30,94

TABELLE DELLE SPECIE

utilizzabili negli interventi di imboschimento previsti dalla Misura 221 del PSR 2007-13 della Regione Piemonte – campagna 2010

Premessa per l'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo

Potranno essere utilizzate ed ammesse a contributo specie arbustive ed altre specie arboree in aggiunta a quelle indicate in tabella - escluse *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra* - purché il loro inserimento sia motivato da un punto di vista ecologico, colturale e di mercato, e comunque siano consociate come **accessorie** alle piante principali elencate nelle tabelle.

Impianti costituiti in prevalenza (oltre il 50% delle piantine delle specie principali) da specie arboree non elencate nella Tabella relativa a ciascuna tipologia saranno ammissibili solo come impianti di arboricoltura da legno sperimentali, da realizzarsi sotto la responsabilità tecnico-scientifica di Enti o Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti di collaborazione tra intestatario della domanda ed Istituzione scientifica.

La **robinia** viene ammessa come accessoria in arboricoltura, in quanto azotofissatrice, a rapido sviluppo, con ombra leggera (idonea per permettere lo sviluppo di diverse latifoglie di pregio, in particolare il ciliegio).

Considerata però la sua potenziale invasività, in particolare tramite polloni radicali, dovranno essere limitate al massimo le lavorazioni del suolo, soprattutto nei primi anni; vanno tassativamente evitate le lavorazioni sulla fila, che intercettano l'apparato radicale e quindi stimolano l'emissione di ricacci.

TABELLA A. Latifoglie ARBOREE utilizzabili in impianti a CICLO MEDIO-LUNGO (tipologie 1 e 3)

Nome latino	Nome corrente
SPECIE AUTOCTONE	DEL PIEMONTE
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Alnus incana</i>	Ontano bianco
<i>Betula pendula</i>	Betulla
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Castanea sativa</i>	Castagno
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus padus</i>	Ciliegio a grappoli
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio a grandi foglie
<i>Ulmus glabra</i>	Olmo montano
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
SPECIE ESOTICHE o	NATURALIZZATE
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Juglans regia</i>	Noce comune
<i>Juglans nigra</i>	Noce nero
<i>Juglans nigra x regia</i>	Noce ibrido
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Liriodendro
<i>Morus alba</i>	Gelso
<i>Platanus spp.</i>	Platano
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia

N.B.: per l'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, in grassetto sono indicate le specie utilizzabili come **principali** o come accessorie. Le altre specie sono da utilizzare solo come accessorie.

TABELLA B. Cloni di PIOPPO registrati utilizzabili in Piemonte per impianti a ciclo breve (tipologia 2)

Potranno essere impiegati tutti i cloni iscritti ai Registri dei Cloni Forestali degli Stati dell'UE.

In particolare, si elencano i cloni già ampiamente sperimentati in Piemonte.

In *corsivo* i cloni iscritti provvisoriamente al R.N.C.F. o iscritti al Registro Cloni For. di altri Paesi UE.

a) Cloni RESISTENTI ai principali patogeni

Lux	Adatto per condizioni di aridità, non per suoli idromorfi; idoneo per turni lunghi
Divina, Lena, Carolina di Santena	Adatti anche per turni lunghi e coltivazione estensiva
Triplo	Adatto a terreni asfittici, ceduo per brevissimo ciclo
<i>Ghoy</i>	Indicato per le zone pedemontane
Mella, Brenta	Adatti anche a terreni argillosi o leggermente calcarei
Soligo	Indicato per turni lunghi. Da non utilizzare in suoli idromorfi
Taro	Indicato per turni lunghi e per la coltivazione in zone pedemontane

b) ALTRI cloni

I-214	Suscettibile a <i>Marssonina</i> e Afide lanigero
I-45/51	Adatto per turni lunghi e condizioni di aridità
San Martino	Adatto a diversi suoli e per turni lunghi. Molto suscettibile a virusi, e quindi non indicato per coltivazione nelle province di CN e TO.
Neva	Tollera suoli idromorfi e suoli calcarei. Suscettibile a <i>Venturia</i> e <i>Melampsora</i> , sconsigliato in aree golenali e prov. di CN, TO, BI e VC
Arno	Suscettibile a <i>Melampsora</i> , adatto a zone prossime a siti abitati o a zone industriali (clone maschio)
Lomellina (già: BL Costanzo, Cappa Bigliona, Pan)	Non indicato per terreni calcarei, adatto per suoli asfittici
<i>Koster</i>	Adatto anche per turni lunghi e coltivazione estensiva
Timavo	Non indicato per terreni calcarei. Adatto a zone prossime a siti abitati o a zone industriali (clone maschio)
Lambro	Indicato per turni lunghi. Da non utilizzare in suoli idromorfi. Adatto a zone prossime a siti abitati o a zone industriali (clone maschio)
<i>Beaupré</i>	Suscettibile a <i>Melampsora</i> , indicato per zone pedemontane. Da evitare in suoli calcarei

SCHEMA DI LETTERA relativa alla
**PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPERIMENTALI**

in attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13 della Regione Piemonte –
campagna 2010

DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DA TRASMETTERE AL SETTORE
DELLA DIREZIONE ECONOMIA MONTANA E FORESTE COMPETENTE PER TERRITORIO

Al Dirigente Responsabile del Settore
Politiche Forestali - Regione Piemonte
corso Stati Uniti, 21 – 10128 TORINO

Al (dott. / prof.)
Istituto
.....

**OGGETTO: proposta di collaborazione per la realizzazione di impianti sperimentali di
arboricoltura da legno in attuazione della Misura 221 del Piano di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte – campagna 2010.**

CONSIDERATO CHE:

- le Norme tecniche ed amministrative per l'attuazione della Misura 221 del PSR 2007-2013-
campagna 2010 hanno previsto la possibilità di realizzare impianti sperimentali a seguito
della formalizzazione dei rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e Istituto di
ricerca e/o sperimentazione;
- all'atto della presentazione della domanda di aiuto, il legale rappresentante dell'Azienda
scrivente ha manifestato l'intenzione a realizzare un impianto sperimentale;
- l'Istituto in indirizzo, in data, ha inviato all'azienda scrivente una lettera relativa alla
collaborazione per la realizzazione di un impianto sperimentale;

Tutto ciò premesso,

LA DITTA (di seguito denominata Azienda) nella persona
del suo legale rappresentante nato a
..... il e residente in
..... richiedente l'aiuto previsto
dalla Misura 221 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte – campagna 2010;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI COLLABORAZIONE:

- 1) **l'Azienda propone alla Regione Piemonte di realizzare un impianto di**
(arboricoltura a ciclo medio-lungo / pioppicoltura / bosco permanente) **sperimentale e dimostrativo** su un terreno di complessivi ha, individuato dalle particelle catastali elencate nell'allegato progetto;
- 2) la realizzazione dell'impianto e le successive cure colturali saranno eseguiti a carico dell'Azienda, con il supporto finanziario del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura 221 – campagna 2010;
- 3) gli interventi saranno eseguiti secondo le indicazioni del tecnico incaricato per la progettazione e direzione dei lavori, dott., concordate con i ricercatori dell'Istituto, in particolare il dott. / prof.;
- 4) tutti i prodotti dell'impianto, sia intercalari che finali, saranno di spettanza dell'Azienda. I ricercatori dell'Istituto potranno prelevare, a titolo gratuito e d'intesa con l'Azienda, campioni di legname, semi od altro materiale di propagazione da utilizzare a fini scientifici;
- 5) i dati scientifici ricavati dalla sperimentazione saranno di proprietà dell'Istituto
- 6) l'Azienda e la Regione si impegnano a concordare le eventuali visite agli impianti da parte di altri soggetti, oltre ai ricercatori ed ai funzionari regionali direttamente interessati dal progetto, e le attività di carattere dimostrativo dirette a tecnici ed altri imprenditori;
- 7) la collaborazione, concordemente decisa tra le parti, ha durata di 5 anni dal momento della firma della presente, ed è tacitamente rinnovabile di 5 anni in 5, fino al momento dell'utilizzazione finale.

Distinti saluti.

....., lì

Il legale rappresentante dell'Azienda

.....

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

NB: dovrà essere compilata una scheda per ciascuna tipologia d'impianto prevista (se un beneficiario intende realizzare un impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo e un impianto di pioppeto, dovrà compilare due schede diverse).

1) RICHIEDENTE

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

NUMERI DI TELEFONO / CELLULARE / E-MAIL

2) ALTIMETRIA:

- **zona altimetrica prevalente** (sulla superficie totale interessata dall'impianto):

- PIANURA
- COLLINA
- MONTAGNA

- **quota massima delle superfici interessate dall'impianto** (metri s.l.m.):

3) TIPOLOGIA DI IMPIANTO PREVISTA (*barrare la voce che interessa*):

- arboricoltura a ciclo medio-lungo**. Sup. ha
- arboricoltura a ciclo breve – **pioppeti** Sup. ha
- bosco permanente**..... Sup. ha

4) APPEZZAMENTI (per tipologia)

- numero di appezzamenti in domanda:
- superficie dei singoli appezzamenti:

5) SPECIE PREVISTE PER L'IMPIANTO

1- Impianti di **arboricoltura a ciclo medio-lungo**:

SPECIE PRINCIPALE	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE PRINCIPALE	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE PRINCIPALE	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE PRINCIPALE	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE PRINCIPALE	NUMERO DI PIANTE PREVISTE

TOTALE PIANTE PRINCIPALI.....

SPECIE ACCESSORIA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ACCESSORIA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ACCESSORIA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE

SPECIE ACCESSORIA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
TOTALE PIANTE ACCESSORIE.....

2 - Impianti di pioppeto

CLONE NUMERO DI PIANTE PREVISTE
CLONE NUMERO DI PIANTE PREVISTE
CLONE NUMERO DI PIANTE PREVISTE
CLONE NUMERO DI PIANTE PREVISTE
CLONE NUMERO DI PIANTE PREVISTE
TOTALE PIANTE

3 - Impianti di bosco permanente:

SPECIE ARBOREA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
TOTALE PIANTE ARBOREE.....

SPECIE ARBUSTIVA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBUSTIVA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBUSTIVA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBUSTIVA NUMERO DI PIANTE PREVISTE
..... TOTALE PIANTE ARBUSTIVE.....

N.B.: in fase di progettazione, a seguito dell'analisi stazionale effettuata, potrà essere modificata la scelta delle specie e dei cloni, ma senza variazioni che modifichino la quantificazione dei punteggi per le graduatorie per la tipologia 2 (percentuale di pioppelle di cloni resistenti).

6) PERIODO PREVISTO PER L'IMPIANTO:

FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

(artt. n° 19, 46 e 47 DPR 445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a :
prov.il.....
residente a prov.....Cap
via tel. n°
Codice fiscale n° Partita IVA n°.....

allo scopo di richiedere gli aiuti previsti dalla Misura 221 del PSR della Regione Piemonte, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 in data 28.12.2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....

SISTEMA DI PENALITA'
(REVOCHE, RIDUZIONI O ESCLUSIONI)

ai sensi della Misura 221 del PSR 2007-13 della Regione Piemonte –
campagna 2010

**Tipologia di intervento 1: Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per la
produzione di legname di pregio**

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
(IMPEGNI A CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE DELL'AIUTO)

Rappresentano le condizioni la cui assenza determina l'impossibilità a concedere l'aiuto. Di seguito si specificano solo i requisiti per i quali il sistema informativo di gestione delle domande non esercita una verifica automatica con l'esclusione in caso di assenza dei requisiti.

1. CARATTERISTICHE REQUISITI

Descrizione	Tipologia di controllo	Impegni pertinenti di condizionalità
Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento (domanda di conferma), il modello cartaceo deve essere presentato all'Ente delegato entro il termine ultimo stabilito dal bando regionale	Documentale	Non sono previsti impegni di tale contenuto
Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento, la notifica delle eventuali modifiche alla domanda deve essere presentata all'Ente delegato entro i termini di cui all'art. 14, comma 2, del reg. CE n. 1122/2009		

2. INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

A) CHE DETERMINANO L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO

Descrizione	Tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
<p>Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento, presentazione del modello cartaceo con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito nel bando regionale.</p> <p>Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento, presentazione della notifica cartacea delle eventuali modifiche alla domanda con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito nel bando regionale (cioè dopo la data entro cui è ammessa la presentazione tardiva delle domande)¹</p>	Documentale	Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10; Reg. CE 1122/2009, art. 23

B) CHE COMPORTANO RIDUZIONI

Descrizione	Tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
<p>Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento (domande di conferma), presentazione del modello cartaceo con ritardo <u>non</u> superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito nel bando regionale (ogni giorno lavorativo di ritardo determina, in riferimento all'intera azione, una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza)</p> <p>Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento, presentazione della notifica cartacea delle eventuali modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 14, comma 2, del reg. CE n. 1122/2009 per la notifica delle modifiche, comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande</p>	Documentale	Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10; Reg. CE 1122/2009, art. 14 e 23

¹ L'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto riguarda il pagamento relativo alla comunicazione di modifica, per cui è considerato per l'ammissibilità il pagamento concedibile in base alla domanda originaria

II. IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE

1. CARATTERISTICHE IMPEGNI

Descrizione	Tipologia di controllo	Impegni pertinenti di condizionalità
1 Risarcimento delle fallanze		
Sostituire le piante morte con materiale certificato	Documentale durante il controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati

2. INADEMPIENZE RIGUARDANTI I SEGUENTI IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE COMPORTANTI RIDUZIONI O ESCLUSIONI

Descrizione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
1. Uso di materiale non certificato	
Comportano RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la COLTURA	
<i>Il rilievo della seguente irregolarità</i>	
Sostituzione delle fallanze con materiale non certificato	Norme di attuazione Misura 221

3. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE

GRAVITA'	
Sempre considerata di livello alto	

ENTITA'	
Bassa	Superficie interessata inferiore o uguale al 20% della superficie impiantata
Media	Superficie interessata maggiore del 20% e non superiore al 30% della superficie impiantata
Alta	Superficie interessata superiore al 30% della superficie impiantata

DURATA	
Sempre considerata di livello medio	

III. IMPEGNI DI NATURA TECNICA

1. CARATTERISTICHE IMPEGNI

Descrizione	Tipologia di controllo	Impegni pertinenti di condizionalità
1. Mantenimento dell'impianto		
Non effettuare, sui terreni interessati dall'impianto, pascolo o altre forme di allevamento, né consociazioni con colture agrarie, né trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso prima della fine del periodo di erogazione dei premi Non effettuare l'utilizzazione finale dell'impianto prima della fine del periodo di erogazione dei premi, salvo diversa disposizione dell'ufficio competente.	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
2. Risarcimento delle fallanze		
Effettuare il risarcimento delle fallanze man mano che si evidenziano, finché le piante rimanenti non sono così sviluppate da ostacolare la crescita delle nuove piantine con l'ombreggiamento. Usare materiale certificato	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
3. Controllo della vegetazione infestante		
Effettuare gli sfalci (anche localizzati intorno alle piantine) o le lavorazioni del terreno necessari per il controllo della vegetazione (erbe e arbusti infestanti), finché le piante, comprese quelle eventualmente piantate in sostituzione di quelle originarie, non si presentino affermate sulla vegetazione circostante	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
4. Potature		
Eeguire la potatura , con l'obiettivo di ottenere a fine ciclo un tronco senza nodi per un'altezza pari ad almeno 2,5 metri dal suolo. Per ottenere tronchi dritti, senza deformazioni e deviazioni dovranno essere innanzitutto eliminati i rami assurgenti più vigorosi che entrano in competizione con la cima, cercando invece di mantenere più rami possibile con diametro piccolo, in modo da non ridurre eccessivamente la produzione fogliare e non stressare eccessivamente la pianta. Il taglio dovrà essere effettuato sui rami possibilmente prima che raggiungano il diametro di 3 cm, con attrezzi bene affilati, rasente al fusto (in modo da non lasciare mozziconi) ma rispettando il cerchio di cicatrizzazione.	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati

5. Lotta fitosanitaria		
Impiegare prodotti a ridotta tossicità e a bassa persistenza, con gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle colture agricole limitrofe ed alla fauna selvatica, qualora si rendessero indispensabili interventi di difesa fitosanitaria contro patologie e parassiti che possono ridurre in maniera significativa la qualità o la quantità del legname.	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
6. Effettuazione diradamenti		
Eseguire i diradamenti , nel caso di impianti a densità non definitiva (con distanze fra le piante di specie di pregio inferiori a 7-10 m), per prevenire la competizione tra le piante da portare a fine turno, ripetendo gli interventi ogni qualvolta sia necessario per mantenere omogenei gli accrescimenti diametrali e raggiungere la densità definitiva dell'impianto. Il taglio e lo sgombero del materiale prodotto dovranno essere condotti in modo da evitare qualsiasi danno alle piante che rimarranno a dotazione dell'impianto.	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
7. Mantenimento della forma di governo		
Mantenimento della forma di governo a fustaia per le piante principali	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
8. Altri impegni previsti dal Piano di Coltura		
Eseguire, a proprie spese, le operazioni prescritte dal Piano di coltura (es.: esecuzione di irrigazioni di soccorso, eliminazione della pacciamatura non biodegradabile, esecuzione di interventi di difesa dagli erbivori quando necessari (es. shelter, ecc.), ecc.) ed eventuali prescrizioni tecniche degli uffici competenti, sollevando l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni, pubblici o privati.	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati

2. INADEMPIENZE RIGUARDANTI IMPEGNI DI NATURA TECNICA COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA, IN QUANTO ASSIMILATE A VIOLAZIONI COMMESSE DELIBERATAMENTE

Descrizione	Base giuridica per determinare la revoca della domanda
1. Mancato mantenimento dell'impianto	
Coltivazione agricola o utilizzo a pascolo della superficie oggetto d'impianto Taglio anticipato dell'impianto, o di sue significative parti	Norme di attuazione Misura 221

3. INADEMPIENZE RELATIVE AI SEGUENTI IMPEGNI DI NATURA TECNICA
COMPORTANTI RIDUZIONI O ESCLUSIONI

Descrizione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
2. Mancato o inadeguato risarcimento delle fallanze	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo di una delle seguenti irregolarità:</i>	
Mancata sostituzione delle fallanze	Norme di attuazione Misura 221
Sostituzione delle fallanze con piante di specie non adatte alla stazione	Norme di attuazione Misura 221
Utilizzo di materiale non certificato	Norme di attuazione Misura 221
3. Mancato o inadeguato controllo della vegetazione infestante	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo delle seguenti irregolarità:</i>	
Mancata lotta alla vegetazione infestante	Norme di attuazione Misura 221
Inadeguata lotta alla vegetazione infestante	Norme di attuazione Misura 221
4. Mancata o inadeguata potatura	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo di una delle seguenti irregolarità:</i>	
Mancata potatura delle piante principali	Norme di attuazione Misura 221
Potatura delle piante principali inadeguata o non eseguita al momento opportuno	Norme di attuazione Misura 221
5. Mancata lotta fitosanitaria	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo della seguente irregolarità:</i>	
Mancata lotta fitosanitaria, se necessaria	Norme di attuazione Misura 221
6. Mancata effettuazione diradamenti	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo della seguenti irregolarità:</i>	
Mancata effettuazione dei diradamenti (se necessari) nel momento opportuno	Norme di attuazione Misura 221
7. Mancato mantenimento della forma di governo	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo della seguenti irregolarità:</i>	
Modifica della forma di governo (da fustaia a ceduo)	Norme di attuazione Misura 221
8. Mancato rispetto degli altri impegni previsti dal Piano di coltura	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo di una delle seguenti irregolarità:</i>	
Mancata ottemperanza agli altri impegni previsti dal Piano di coltura	Norme di attuazione Misura 221

3. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE

GRAVITA'			
IMPEGNO	BASSA	MEDIA	ALTA
2	Mancata sostituzione delle fallanze dopo il 5° anno, se questo può compromettere il raggiungimento degli obiettivi colturali, o comunque secondo quanto previsto dal Piano di Coltura	Mancata sostituzione delle fallanze con mortalità tra il 10 e il 20% nei primi 5 anni	Mancata sostituzione delle fallanze con mortalità >20% nei primi 5 anni
		Sostituzione delle fallanze con piante di specie non adatte alla stazione	Sostituzione delle fallanze con materiale non certificato
3	Mancata o inadeguata lotta alla vegetazione infestante dal 6° anno in poi (se necessaria)	Mancata o inadeguata lotta alla vegetazione infestante dal 4° al 6° anno	Mancata o inadeguata lotta alla vegetazione infestante nei primi 3 anni
4	Potatura inadeguata o non eseguita al momento opportuno, ma tale da non comportare danni irreversibili alla qualità del legname ricavabile	Potatura inadeguata, tale da compromettere la qualità del legname ricavabile	Mancata potatura o potatura del tutto inadeguata, fino a compromettere la possibilità di avere un tronco da lavoro
5	Mancata lotta fitosanitaria nei casi di avversità che limitano l'accrescimento delle piante principali	Mancata lotta fitosanitaria nei casi di avversità che causano deperimento del legname ricavabile	Mancata lotta fitosanitaria in presenza di decreto di lotta obbligatoria o nel caso di avversità che conducono alla morte delle piante principali
6	-----	Mancata effettuazione diradamenti quando le chiome degli alberi si toccano	Mancata effettuazione diradamenti quando le chiome sono a contatto e i rami vivi sono presenti solo sul terzo superiore degli alberi
7	-----	-----	Modifica della forma di governo (da fustaia a ceduo) ²
8	-----	Mancata ottemperanza agli altri impegni previsti dal Piano di Coltura	-----

ENTITA'	
Bassa	Superficie interessata inferiore o uguale al 20% della superficie impiantata
Media	Superficie interessata maggiore del 20% e non superiore al 30% della superficie impiantata
Alta	Superficie interessata superiore al 30% della superficie impiantata

DURATA
Sempre considerata di livello medio

² Il taglio delle piante eseguito in conformità al Piano di coltura (riceppatura), che dovesse comportare l'emissione di polloni dalle ceppaie, non è considerato cambiamento della forma di governo

Riepilogo:

LIVELLO DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO						
IMPEGNO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA	SOMMA	MEDIA	% di riduzione
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Totale						

Legenda:

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

Nel caso di accertamento di due o più infrazioni di gravità e intensità di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno FEASR, dal pagamento.

Tipologia di intervento 3: Bosco permanente

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' (IMPEGNI A CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE DELL'AIUTO)

Rappresentano le condizioni la cui assenza determina l'impossibilità a concedere l'aiuto. Di seguito si specificano solo i requisiti per i quali il sistema informativo di gestione delle domande non esercita una verifica automatica con l'esclusione in caso di assenza dei requisiti.

1. CARATTERISTICHE REQUISITI

Descrizione	Tipologia di controllo	Impegni pertinenti di condizionalità
Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento (domanda di conferma), il modello cartaceo deve essere presentato all'Ente delegato entro il termine ultimo stabilito dal bando regionale	Documentale	Non sono previsti impegni di tale contenuto
Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento, la notifica delle eventuali modifiche alla domanda deve essere presentata all'Ente delegato entro i termini di cui all'art. 14, comma 2, del reg. CE n. 1122/2009		

2. INADEMPIENZE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

A) CHE DETERMINANO L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO

Descrizione	Tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento, presentazione del modello cartaceo con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito nel bando regionale. Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento, presentazione della notifica cartacea delle eventuali modifiche alla domanda con ritardo superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito nel bando regionale (cioè dopo la data entro cui è ammessa la presentazione tardiva delle domande) ³	Documentale	Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10; Reg. CE 1122/2009, art. 23

³ L'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto riguarda il pagamento relativo alla comunicazione di modifica, per cui è considerato per l'ammissibilità il pagamento concedibile in base alla domanda originaria

B) CHE COMPORTANO RIDUZIONI

Descrizione	Tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della determinazione della penalizzazione
<p>Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento (domande di conferma), presentazione del modello cartaceo con ritardo <u>non</u> superiore a 25 gg. di calendario rispetto al termine ultimo stabilito nel bando regionale (ogni giorno lavorativo di ritardo determina, in riferimento all'intera azione, una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza)</p> <p>Per gli agricoltori che presentano autonomamente la domanda di pagamento, presentazione della notifica cartacea delle eventuali modifiche alla domanda in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 14, comma 2 , del reg. CE n. 1122/2009 per la notifica delle modifiche, comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande</p>	<p>Documentale</p>	<p>Reg. CE 1975/2006, artt. 2 e 10; Reg. CE 1122/2009, art. 14 e 23</p>

II. IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE

1. CARATTERISTICHE IMPEGNI

Descrizione	Tipologia di controllo	Impegni pertinenti di condizionalità
1 Risarcimento delle fallanze		
Sostituire le piante morte con materiale certificato	Documentale durante il controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati

2. INADEMPIENZE RIGUARDANTI I SEGUENTI IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE COMPORTANTI RIDUZIONI O ESCLUSIONI

Descrizione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
1. Uso di materiale non certificato	
Comportano RIDUZIONE (R) nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la COLTURA	
<i>Il rilievo della seguente irregolarità</i>	
Sostituzione delle fallanze con materiale non certificato	Norme di attuazione Misura 221

3. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE

GRAVITA'	
Sempre considerata di livello alto	
ENTITA'	
Bassa	Superficie interessata inferiore o uguale al 20% della superficie impiantata
Media	Superficie interessata maggiore del 20% e non superiore al 30% della superficie impiantata
Alta	Superficie interessata superiore al 30% della superficie impiantata
DURATA	
Sempre considerata di livello medio	

III. IMPEGNI DI NATURA TECNICA

1. CARATTERISTICHE IMPEGNI

Descrizione	Tipologia di controllo	Impegni pertinenti di condizionalità
1. Mantenimento dell'impianto		
Non effettuare, sui terreni interessati dall'impianto, pascolo o altre forme di allevamento, né consociazioni con colture agrarie, né trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso prima della fine del periodo di erogazione dei premi Non effettuare l'utilizzazione finale dell'impianto prima della fine del periodo di erogazione dei premi, salvo diversa disposizione dell'ufficio competente.	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
2. Risarcimento delle fallanze		
Effettuare il risarcimento delle fallanze man mano che si evidenziano, finché le piante rimanenti non sono così sviluppate da ostacolare la crescita delle nuove piantine con l'ombreggiamento. Usare materiale certificato	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
3. Controllo della vegetazione infestante		
Effettuare gli sfalci (anche localizzati intorno alle piantine) o le lavorazioni del terreno necessari per il controllo della vegetazione (erbe e arbusti infestanti), finché le piante, comprese quelle eventualmente piantate in sostituzione di quelle originarie, non si presentino affermate sulla vegetazione circostante	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
4. Potature		
Eseguire le potature , quando previsto dal Piano di coltura	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
5. Effettuazione diradamenti		
Eseguire i diradamenti , quando previsti dal Piano di coltura	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati
8. Altri impegni previsti dal Piano di Coltura		
Eseguire, a proprie spese, le operazioni prescritte dal Piano di coltura (es.: esecuzione di irrigazioni di soccorso, eliminazione della pacciamatura non biodegradabile, esecuzione di interventi di difesa dagli erbivori quando necessari (es. shelter, ecc.), ecc.) ed eventuali prescrizioni tecniche degli uffici competenti.	Controllo in loco	Non esistono impegni pertinenti di condizionalità relativi agli impegni specificati

2. INADEMPIENZE RIGUARDANTI IMPEGNI DI **NATURA TECNICA** COMPORTANTI LA **REVOCA DELLA DOMANDA**, IN QUANTO ASSIMILATE A VIOLAZIONI COMMESSE DELIBERATAMENTE

Descrizione	Base giuridica per determinare la revoca della domanda
1. Mancato mantenimento dell'impianto	
a) Coltivazione agricola o utilizzo a pascolo della superficie oggetto d'impianto b) Taglio anticipato dell'impianto, o di sue significative parti	Norme di attuazione Misura 221

3. INADEMPIENZE RELATIVE AI SEGUENTI IMPEGNI DI **NATURA TECNICA** COMPORTANTI RIDUZIONI O ESCLUSIONI

Descrizione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
2. Mancato o inadeguato risarcimento delle fallanze	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo di una delle seguenti irregolarità:</i>	
Mancata sostituzione delle fallanze	Norme di attuazione Misura 221
Sostituzione delle fallanze con piante di specie non autoctone	Norme di attuazione Misura 221
Sostituzione delle fallanze con piante di specie non adatte alla stazione	Norme di attuazione Misura 221
Utilizzo di materiale non certificato	Norme di attuazione Misura 221
3. Mancato o inadeguato controllo della vegetazione infestante	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo delle seguenti irregolarità:</i>	
Mancata lotta alla vegetazione infestante	
Inadeguata lotta alla vegetazione infestante	
4. Mancata potatura	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo della seguente irregolarità:</i>	
Mancata potatura (se prevista dal Piano di coltura)	Norme di attuazione Misura 221
5. Mancata effettuazione diradamenti	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo della seguente irregolarità:</i>	
Mancata effettuazione dei diradamenti (se previsti dal Piano di coltura)	Norme di attuazione Misura 221
6. Mancato rispetto degli altri impegni previsti dal Piano di coltura	
Comporta RIDUZIONE nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per il GRUPPO DI COLTURA	
<i>il rilievo di una delle seguenti irregolarità:</i>	
Mancata ottemperanza agli altri impegni previsti dal Piano di coltura	Norme di attuazione Misura 221

3. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) PER I CASI DI RIDUZIONE

GRAVITA'			
IMPEGNO	BASSA	MEDIA	ALTA
2	-----	Mancata sostituzione delle fallanze con mortalità tra il 10 e il 20% nei primi 5 anni	Mancata sostituzione delle fallanze con mortalità >20% nei primi 5 anni
			Sostituzione delle fallanze con materiale non certificato
		Sostituzione delle fallanze con piante di specie non adatte alla stazione	Sostituzione delle fallanze con piante di specie non autoctone
3	Mancata o inadeguata lotta alle infestanti dal 5° anno in poi (se necessaria)	Mancata o inadeguata lotta alle infestanti dal 4° al 5° anno	Mancata o inadeguata lotta alle infestanti nei primi 3 anni
4	-----	Mancata potatura (ove previsto dal Piano di Coltura)	-----
5	-----	Mancata effettuazione diradamenti (ove previsti dal Piano di Coltura)	-----
6	-----	Mancata ottemperanza agli altri impegni previsti dal Piano di Coltura	-----

ENTITA'	
Bassa	Superficie interessata inferiore o uguale al 20% della superficie impiantata
Media	Superficie interessata maggiore del 20% e non superiore al 30% della superficie impiantata
Alta	Superficie interessata superiore al 30% della superficie impiantata

DURATA
Sempre considerata di livello medio

Riepilogo:

LIVELLO DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO						
IMPEGNO	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA	SOMMA	MEDIA	% di riduzione
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Totale						

Legenda:

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

Nel caso di accertamento di due o più infrazioni di gravità e intensità di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno FEASR, dal pagamento.